



### LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

#### **RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ**

*IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA*

*la seguente legge:*

#### I N D I C E

##### **TITOLO I – FINALITÀ E OBIETTIVI. UNIONE EUROPEA E RAPPORTI INTERNAZIONALI**

- Art. 1 – Finalità e obiettivi
- Art. 2 – Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario
- Art. 3 – Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari ed attuazione delle politiche europee
- Art. 4 – Attività di rilievo internazionale della Regione
- Art. 5 – Indirizzi di cooperazione internazionale e disciplina dell'attività internazionale della Regione
- Art. 6 – Norma finanziaria
- Art. 7 – Abrogazione delle leggi regionali n. 12 e n. 18 del 1997 e modifiche alla legge regionale n. 12 del 2002

##### **TITOLO II – SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI**

###### **CAPO I – Poteri normativi e governo locale**

- Art. 8 – Poteri normativi degli Enti locali e rapporti con l'ordinamento regionale
- Art. 9 – Principio di integrazione
- Art. 10 – Integrazione e concertazione in ambito provinciale
- Art. 11 – Accordi tra Amministrazioni per l'unificazione delle conferenze di ambito provinciale

###### **CAPO II – Forme associative dei Comuni**

- Art. 12 – Attuazione dei principi di differenziazione ed adeguatezza
- Art. 13 – Esercizio associato delle funzioni comunali
- Art. 14 – Criteri preferenziali per l'erogazione di contributi settoriali alle forme associative degli Enti locali
- Art. 15 – Associazioni intercomunali – Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001
- Art. 16 – Cooperazione tra Comuni in ambiti interregionali

###### **CAPO III – Comunità e territori montani**

- Art. 17 – Sviluppo delle zone montane
- Art. 18 – Organi delle Comunità montane
- Art. 19 – Garanzie delle minoranze
- Art. 20 – Adeguamento degli statuti
- Art. 21 – Autonomia organizzativa

###### **CAPO IV – Area metropolitana di Bologna e nuovo Circondario imolese**

- Art. 22 – Unificazione e semplificazione degli organismi in ambito metropolitano
- Art. 23 – Nuovo Circondario imolese
- Art. 24 – Funzioni ed ambito di operatività
- Art. 25 – Concorso del nuovo Circondario nelle funzioni di programmazione e pianificazione della Provincia
- Art. 26 – Statuto

###### **CAPO V – Forme di conoscenza, monitoraggio e supporto al sistema delle Autonomie locali**

- Art. 27 – Monitoraggio
- Art. 28 – Attività di valutazione tecnica per il sistema delle Autonomie locali
- Art. 29 – Soppressione del controllo preventivo sugli atti degli Enti locali e soppressione del Comitato regionale di controllo – Abrogazione della legge regionale n. 7 del 1992
- Art. 30 – Potere sostitutivo – Abrogazione dell'articolo 16 della legge regionale n. 3 del 1999

###### **CAPO VI – Relazioni tra Regione ed Enti locali. Disposizioni transitorie**

- Art. 31 – Conferenza Regione-Autonomie locali. Disposizioni transitorie
- Art. 32 – Copresidenza della Conferenza

- Art. 33 – Funzionamento della Conferenza  
 Art. 34 – Sessioni speciali  
 Art. 35 – Proposte sui ricorsi alla Corte Costituzionale a tutela delle Autonomie locali  
 Art. 36 – Definizione delle procedure di trasferimento – Modifiche alle leggi regionali n. 3 del 1999 e n. 9 del 2002

### **TITOLO III – SEMPLIFICAZIONE, INNOVAZIONI E TRASPARENZA**

- Art. 37 – Disciplina dei procedimenti amministrativi  
 Art. 38 – Trasmissione di comunicazioni dell'Amministrazione mediante posta elettronica  
 Art. 39 – Incentivi per l'aggregazione degli sportelli unici per le attività produttive, per l'edilizia e per le espropriazioni (modifiche alle leggi regionali n. 31 e n. 37 del 2002)  
 Art. 40 – Semplificazione delle forme di pubblicazione ufficiale  
 Art. 41 – Trasparenza e comunicazione

### **TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE REGIONALE. NOMINE**

#### **CAPO I – Norme sull'organizzazione regionale**

- Art. 42 – Principi sull'organizzazione dell'Amministrazione regionale  
 Art. 43 – Agenzie operative ed agenzie di supporto tecnico e regolativo  
 Art. 44 – Aziende regionali di erogazione di servizi

#### **CAPO II – Nomine di competenza regionale**

- Art. 45 – Nomine di competenza regionale  
 Art. 46 – Modifiche alla legge regionale n. 24 del 1994  
 Art. 47 – Disposizioni transitorie

#### **CAPO III – Controlli sugli atti degli enti regionali**

- Art. 48 – Controllo sugli atti degli enti regionali  
 Art. 49 – Controlli sulle Partecipanze agrarie, sull'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali dell'Emilia-Romagna, sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui Consorzi di bonifica e sui Consorzi fitosanitari provinciali – Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995  
 Art. 50 – Modalità del controllo  
 Art. 51 – Consorzi di utenti strade vicinali e usi civici  
 Art. 52 – Norma transitoria

### **TITOLO V – RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ**

- Art. 53 – Conferenza Regione-Università  
 Art. 54 – Valutazione dei titoli per l'accesso agli impieghi nelle Amministrazioni non statali

### **TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 55 – Regolamenti regionali  
 Art. 56 – Semplificazione delle procedure a tutela della legalità del commercio

## **TITOLO I FINALITÀ E OBIETTIVI. UNIONE EUROPEA E RAPPORTI INTERNAZIONALI**

### **Art. 1 Finalità e obiettivi**

1. La presente legge adegua l'ordinamento della Regione Emilia-Romagna alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione), perseguendo il grado più elevato di valorizzazione delle autonomie e, al tempo stesso, di raccordo e armonia del sistema.
2. In particolare, persegue i seguenti obiettivi:
  - a) adeguare l'ordinamento della Regione alle esigenze di adempimento delle funzioni che la Costituzione le riconosce in ambito europeo e internazionale;
  - b) valorizzare l'autonomia degli Enti locali, con particolare riferimento a quella normativa chiarendone i rapporti con le fonti regionali;
  - c) adeguare la disciplina della Conferenza Regione-Autonomie locali alla prospettiva della costituzione del Consiglio previsto dall'articolo 123, comma quarto della Costituzione;
  - d) rafforzare gli strumenti di integrazione e concertazione tra diverse istituzioni e diverse politiche, al fine di offrire ai cittadini prestazioni e interventi organicamente coordinati;
  - e) attuare i principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, valorizzando particolarmente le forme associative tra Comuni, tenendo conto delle specificità delle realtà montane, nonché considerando le peculiarità dell'Area metropolitana bolognese e del Circondario di Imola;
  - f) favorire la cooperazione in ambito interregionale;
  - g) superare i controlli preventivi di legittimità ed introdurre forme di comunicazione, supporto e monitoraggio condiviso tra Regione ed Enti locali;
  - h) favorire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure, l'innovazione e la trasparenza dell'attività normativa e amministrativa, anche mediante l'utilizzazione di strumenti informatici;
  - i) stabilire nuovi criteri di organizzazione regionale con particolare riferimento al sistema delle agenzie e alle nomine;
  - l) prevedere uno stabile sistema di raccordo con le Università e stabilire criteri per la valutazione dei titoli universitari ai fini delle assunzioni nelle amministrazioni regionale e locali.

### **Art. 2 Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario**

1. Il Presidente della Giunta regionale assicura e promuove, nel quadro degli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale, la più ampia partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari.
2. Il Presidente della Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale delle iniziative e dei compiti svolti ai sensi del comma 1.
3. La partecipazione degli Enti locali alle iniziative ed ai compiti svolti ai sensi del comma 1 è disciplinata dalla Giunta regionale previa intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali ai sensi dell'articolo 31 della legge

regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).

#### Art. 3

##### *Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari ed attuazione delle politiche europee*

1. Per il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'emanazione di atti normativi comunitari o alle sentenze della Corte di giustizia, entro il primo luglio di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il progetto di legge comunitaria regionale che deve essere approvata entro il 31 dicembre e deve indicare nel titolo l'intestazione "Legge comunitaria regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento. Il testo della legge comunitaria regionale è trasmesso per conoscenza al Governo ed è accompagnato da una relazione sullo stato di attuazione del diritto comunitario nell'ordinamento regionale.

2. La legge comunitaria regionale:

- a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione Europea nelle materie di competenza regionale e attuale, in particolare, le direttive comunitarie, disponendo inoltre quanto necessario per il completamento dell'attuazione dei regolamenti comunitari;
- b) detta disposizioni per l'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia e degli altri provvedimenti, anche di rango amministrativo, della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;
- c) reca le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente necessarie all'attuazione o applicazione degli atti comunitari di cui alle lettere a) e b);
- d) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o applicazione la Giunta è autorizzata a provvedere in via amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi all'uopo necessari;
- e) reca le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative necessarie all'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione Europea.

3. La Regione Emilia-Romagna nell'ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalità statutarie partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione Europea. La Regione promuove altresì la conoscenza delle attività dell'Unione Europea presso gli Enti locali e i soggetti della società civile del territorio regionale e favorisce la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione Europea. La Giunta regionale determina, con proprio atto, le modalità per l'eventuale cofinanziamento e l'acquisizione di servizi organizzativi e di supporto per le iniziative di cui al presente comma.

#### Art. 4

##### *Attività di rilievo internazionale della Regione*

1. Nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato o da essa dedotti la presente legge detta norme sulle modalità di esercizio dei rapporti internazionali della Regione.

2. La Giunta regionale esercita le proprie attività di rilievo internazionale, in particolare attraverso:

- a) iniziative di cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario;

- b) attività promozionali dirette nel campo del marketing territoriale, del commercio e della collaborazione industriale, del turismo, del settore agroalimentare, della cultura e dello sport;
- c) predisposizione di missioni, studi, eventi promozionali;
- d) attività promozionali indirette, quali il supporto a soggetti pubblici e privati presenti sul territorio dell'Emilia-Romagna, ma non dipendenti dall'Amministrazione regionale, per l'attuazione di iniziative simili a quelle indicate alle lettere a), b) e c);
- e) iniziative di scambio di esperienze e assistenza istituzionale con le Amministrazioni di Regioni ed altri Enti esteri;
- f) supporto ad iniziative di scambio e collaborazione in campo universitario, scolastico e delle politiche giovanili;
- g) supporto, promozione ed incentivazione allo sviluppo dei gemellaggi tra i Comuni e le Province dell'Emilia-Romagna, quelli europei e del mondo e alle iniziative degli stessi per la diffusione di una cultura di pace;
- h) iniziative a supporto del reclutamento e della formazione di personale destinato ad immigrare per motivi di lavoro in Emilia-Romagna;
- i) politiche a favore dei concittadini emigrati all'estero;
- l) creazione di strutture all'estero di supporto alle attività internazionali della Regione.

#### Art. 5

##### *Indirizzi di cooperazione internazionale e disciplina dell'attività internazionale della Regione*

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva un documento pluriennale di indirizzi in materia di cooperazione internazionale e attività internazionale della Regione Emilia-Romagna per la programmazione regionale, contenente principi e modalità per il coordinamento fra le attività di rilievo internazionale della Regione e priorità, anche territoriali, nell'attuazione delle stesse.

2. La Giunta regionale, nell'ambito delle priorità stabilite dal documento pluriennale di indirizzi di cui al comma 1, approva:

- a) le modalità e le procedure per l'istituzione di sedi ed uffici di collegamento e supporto organizzativo all'estero; tali uffici devono avere caratteristiche di intersettorialità;
- b) le modalità organizzative e gli strumenti di supporto per la collaborazione con enti territoriali interni ad altro Stato;
- c) le modalità organizzative e gli strumenti di supporto per l'invio e l'accoglienza di funzionari nell'ambito di progetti di collaborazione ed assistenza istituzionale;
- d) gli strumenti e le iniziative per la collaborazione e l'incentivazione nelle attività internazionali con gli Enti locali e le Università presenti in regione.

3. Fino a specifica disposizione del contratto collettivo nazionale in materia, la Giunta regionale, con l'atto di cui al comma 2, lettera a), stabilisce una indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all'estero al personale assegnato alle sedi ed uffici previsti da detta disposizione. Tale indennità non può essere superiore alle analoghe indennità previste per il personale all'estero dello Stato italiano.

4. La Giunta regionale determina, con l'atto di cui al comma 2, lettera a), le modalità per l'acquisizione di ser-

vizi organizzativi e di supporto per le attività degli uffici ivi previsti, prevedendo le modalità per l'attivazione, ove necessario, di convenzioni anche con enti, società ed associazioni dotate della necessaria capacità ed esperienza, con sede nel Paese di insediamento dell'ufficio.

5. Il comma 2, lettera a) ed i commi 3 e 4 si applicano anche alle strutture di rappresentanza regionale presso le istituzioni europee di cui all'articolo 58, comma 4 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994).

#### Art. 6

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che saranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) con apposito atto della Giunta regionale.

#### Art. 7

##### *Abrogazione delle leggi regionali n. 12 e n. 18 del 1997 e modifiche alla legge regionale n. 12 del 2002*

1. La legge regionale 12 maggio 1997, n. 12 (Istituzione della struttura regionale di collegamento presso le sedi delle istituzioni dell'Unione Europea) è abrogata con effetto a decorrere dall'approvazione dell'atto di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a).

2. La legge regionale 27 giugno 1997, n. 18 (Iniziativa per la promozione dell'integrazione europea e la collaborazione tra i popoli di tutti i continenti) è abrogata con effetto a decorrere dall'approvazione dell'atto di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d).

3. Nella legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ed i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace) sono abrogati i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 6 con effetto a decorrere dall'approvazione dell'atto di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a).

4. I procedimenti attivati a norma delle leggi regionali di cui al presente articolo, che risultano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono attuati e conclusi secondo quanto disposto dalle medesime leggi regionali.

## TITOLO II

### SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI

#### CAPO I

#### **Poteri normativi e governo locale**

#### Art. 8

##### *Poteri normativi degli Enti locali e rapporti con l'ordinamento regionale*

1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, gli Enti locali esercitano la potestà regolamentare ai sensi

dell'articolo 117, comma sesto della Costituzione, in ordine alla organizzazione e allo svolgimento delle funzioni dell'Ente locale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge regionale al fine di assicurare i requisiti minimi di uniformità, con particolare riferimento ai diritti civili e sociali.

2. Le disposizioni contenute in regolamenti della Regione cessano di avere efficacia, nell'ordinamento degli Enti locali interessati, con l'entrata in vigore del regolamento locale.

3. Nell'ambito delle materie di competenza legislativa regionale, salvo diversa disposizione di legge, i regolamenti e le ordinanze degli Enti locali determinano l'importo minimo e quello massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione. Tali importi non possono essere inferiori a 25,00 Euro né superiori a 10.000,00 Euro.

4. In assenza della individuazione di limiti edittali della sanzione nell'atto normativo dell'Ente locale, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 Euro a 500,00 Euro.

#### Art. 9

##### *Principio di integrazione*

1. La Regione pone a fondamento dell'intervento legislativo e della disciplina sul conferimento delle funzioni amministrative a livello locale, il principio dell'integrazione, con particolare riferimento alla integrazione tra le politiche sociali, territoriali ed economiche.

2. A tale scopo, la Regione e gli Enti locali adottano strumenti di programmazione e progettazione ad approccio integrato, valorizzando i collegamenti tra politiche settoriali rivolte alle medesime categorie di destinatari o ai medesimi contesti territoriali e tenendo conto degli effetti reciproci di tali politiche.

#### Art. 10

##### *Integrazione e concertazione in ambito provinciale*

1. Al fine di realizzare l'integrazione tra le funzioni ripartite tra i diversi livelli del governo locale, le Province adottano gli atti di pianificazione ed indirizzo previsti da leggi regionali previa concertazione con i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di Comuni e le Associazioni intercomunali ricompresi nel proprio ambito territoriale.

2. Lo statuto della Provincia disciplina le modalità di svolgimento della concertazione di cui al comma 1. In mancanza di specifica disciplina, la concertazione di cui al comma 1 è esercitata tramite una conferenza territoriale composta dai sindaci e dal presidente della Provincia.

3. I programmi ed i provvedimenti regionali stabiliscono forme di preferenza o incrementi per trasferimenti di risorse finanziarie alle Province destinati all'erogazione di contributi a favore degli Enti locali, quando per l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei suddetti contributi sia stata effettuata la concertazione ai sensi del comma 1.

#### Art. 11

##### *Accordi tra Amministrazioni per l'unificazione delle conferenze di ambito provinciale*

1. Le funzioni di più conferenze o organismi collegiali comunque denominati composti da amministratori o da rappresentanti di Enti locali istituiti in ambito provinciale o sub-provinciale sulla base di leggi regionali, in particolare nelle materie del trasporto pubblico locale, della sa-

nità, dei servizi sociali, della gestione dei rifiuti, della tutela dell'ambiente, possono essere affidate ad altra confederazione, o unificate in capo ad un unico organismo collegiale composto nei modi e nelle forme definiti da accordi tra la Regione e gli Enti locali rappresentati.

2. A tal fine gli accordi disciplinano in particolare la composizione, le modalità di esercizio delle competenze, le modalità di funzionamento, l'organizzazione e le competenze ed individuano la disciplina applicabile all'organo collegiale unificato. Successivi eventuali accordi tra gli enti rappresentati provvedono, altresì, a disciplinare gli aspetti patrimoniali e finanziari.

3. Dalla data di avvio dell'esercizio delle funzioni da parte della conferenza, sono soppresse le conferenze o gli organismi collegiali le cui funzioni siano state conferite all'altro organismo.

## CAPO II

### Forme associative dei Comuni

#### Art. 12

##### *Attuazione dei principi di differenziazione ed adeguatezza*

1. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni secondo criteri di differenziazione ed adeguatezza, tenendo conto della loro dimensione associativa.

2. La legge regionale può prevedere specifici conferimenti ai Comuni capoluogo, ai Comuni ed alle Unioni di Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti e al Circondario di Imola, in ragione delle loro specifiche caratteristiche territoriali ed organizzative.

3. Le funzioni amministrative conferite ai Comuni, quando la legge regionale fissa requisiti demografici, organizzativi o di estensione territoriale per il loro esercizio, sono esercitate, per i Comuni che non li raggiungono, dalle Unioni e dalle Comunità montane, nonché dalle Associazioni intercomunali che rispettino tali requisiti e che espressamente deliberino di accettare.

4. In attuazione dei principi di cui all'articolo 118, comma primo della Costituzione, ove non si verificano le condizioni di cui al comma 3, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, valutate le dimensioni organizzative, demografiche ed il contesto territoriale, individua l'ente al quale sono attribuite in via transitoria le funzioni amministrative.

#### Art. 13

##### *Esercizio associato delle funzioni comunali*

1. Quando la legge non stabilisce requisiti demografici, territoriali o organizzativi, i Comuni possono esercitare in forma associata le funzioni loro attribuite o conferite, ivi comprese le funzioni fondamentali stabilite dalla legge statale. La Regione incentiva l'esercizio associato delle funzioni ai sensi della legge regionale n. 11 del 2001.

2. Nell'ipotesi di Comuni ricompresi in Associazioni intercomunali, la legge regionale può condizionare l'esercizio delle funzioni ad una durata minima dell'accordo associativo. Il conferimento delle funzioni ai Comuni con il vincolo dell'esercizio da parte della forma associativa diviene operativo a seguito dell'accettazione da parte della forma associativa. In tale ipotesi, le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni vengono trasferite al Comune

sede istituzionale dell'Associazione con vincolo di destinazione alle gestioni associate.

#### Art. 14

##### *Criteri preferenziali per l'erogazione di contributi settoriali alle forme associative degli Enti locali*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2001 e dalle disposizioni adottate nei vari settori in attuazione dei principi ivi contenuti, la Regione e le Province, nella adozione dei seguenti atti e provvedimenti, devono prevedere criteri preferenziali, relativamente alla erogazione di contributi ai Comuni, per gli interventi posti in essere dalle Unioni di Comuni, dalle Comunità montane e dalle Associazioni intercomunali, tenendo conto della densità demografica dei territori:

- a) programma poliennale degli interventi di cui all'articolo 7, comma 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) e relativi provvedimenti attuativi;
- b) provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3);
- c) direttive applicative del programma poliennale degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione turistica di cui all'articolo 5, comma 4 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28) e relativi provvedimenti attuativi;
- d) provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 48, comma 10 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
- e) provvedimenti di approvazione e finanziamento dei progetti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c) della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 (Iniziativa regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione);
- f) provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 4 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia);
- g) provvedimento della Giunta regionale di riparto alle Province dei fondi per gli interventi previsti dall'articolo 3 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 (Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10);
- h) provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 31, comma 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina).

2. I criteri preferenziali di cui al comma 1 si applicano nei casi in cui le domande siano presentate sulla base di atti deliberati all'unanimità da un organo composto dai rappresentanti di tutti i Comuni aderenti alla forma associativa, o comunque sulla base di atti di adesione di tutti i Comuni aderenti della forma associativa.

**Art. 15***Associazioni intercomunali –  
Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 11 del 2001, è inserito il seguente comma:

«2 bis. In deroga a quanto previsto al comma 2, l'Associazione può essere costituita anche tra Comuni non confinanti quando la continuità territoriale sia interrotta da parti del territorio di un comune con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti.».

2. Il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale n. 11 del 2001 è soppresso, a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 16***Cooperazione tra Comuni in ambiti interregionali*

1. Il Presidente della Giunta regionale, su istanza dei Comuni interessati, può promuovere accordi con altre Regioni aventi ad oggetto lo svolgimento in forma associata tra Comuni appartenenti a diverse Regioni, di funzioni e servizi comunali, quando ciò si renda necessario al fine di definire la disciplina regionale applicabile relativamente alle procedure e modalità di erogazione di servizi da parte degli enti associati.

2. L'accordo può anche prevedere, in presenza di forti indici di integrazione territoriale, e su richiesta degli enti interessati, la costituzione di forme anche stabili di collaborazione interregionali per la gestione in forma associata di una pluralità di funzioni e servizi. In tal caso alla forma associativa si applica la disciplina legislativa regionale convenuta nell'accordo.

3. Il Presidente della Giunta regionale sottoscrive l'accordo previo parere della Commissione consiliare competente per materia.

4. Nei casi in cui si applichi la disciplina legislativa della Regione Emilia-Romagna, la forma associativa è ammessa ai contributi dalla medesima previsti. A tal fine, ove necessario, si provvede all'adeguamento del Programma di riordino territoriale ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali).

**CAPO III****Comunità e territori montani****Art. 17***Sviluppo delle zone montane*

1. La Regione assume la valorizzazione delle zone montane come impegno prioritario.

2. I Comuni e le Comunità montane, unitamente alle Province ed alla Regione, cooperano nella realizzazione di un sistema integrato di azioni intersettoriali per lo sviluppo delle zone montane, attraverso strumenti di programmazione negoziata definiti con apposita legge regionale.

**Art. 18***Organi delle Comunità montane*

1. Il Consiglio della Comunità montana è formato da componenti degli organi dei Comuni da cui essa è costituita.

2. Il numero dei componenti il Consiglio della Comunità montana, stabilito dallo statuto, deve rispettare i limiti previsti per i Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, fatta salva l'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze.

3. La composizione e le modalità di elezione del Consiglio della Comunità montana sono stabiliti dallo statuto secondo uno dei seguenti modelli:

- a) elezione di un uguale numero di rappresentanti di ciascun Consiglio comunale mediante scheda con voto limitato ad un candidato, in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze, con esclusione, a pena di nullità dell'elezione, di ogni e qualsiasi interferenza della maggioranza;
- b) elezione congiunta del Consiglio della Comunità montana con sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti, in un'unica assemblea alla quale partecipano tutti i consiglieri dei Comuni in essa ricompresi ciascuno dei quali ha diritto a un voto;
- c) individuazione di tutti i sindaci quali membri di diritto del Consiglio comunitario ed elezione della rimanente quota di componenti con il metodo di cui alla lettera b). A tal fine, ogni sindaco deve dichiarare, in sede di presentazione delle liste, il proprio collegamento con una di esse. I seggi sono attribuiti con il metodo proporzionale puro. Qualora la lista maggioritaria risulti avere conseguito oltre il sessanta per cento dei seggi, sommando quelli ottenuti sulla base del risultato della votazione e quelli dei sindaci membri di diritto che ad essa hanno dichiarato il collegamento, dai seggi elettivi si detrae un numero pari a quello necessario per riportare la consistenza della rappresentanza della lista non oltre il sessanta per cento dei componenti l'organo. I seggi così sottratti vengono ridistribuiti con metodo proporzionale tra le altre liste concorrenti.

4. Lo statuto disciplina le modalità di elezione del presidente della Comunità montana, da scegliersi tra sindaci, assessori e consiglieri dei Comuni partecipanti. Lo statuto può prevedere che il presidente sia scelto tra i sindaci.

5. La Giunta è composta da un numero di membri pari a quello previsto per i Comuni di pari dimensioni. In deroga a tale criterio, lo statuto può stabilire che la Giunta sia composta dai sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati membri dei Consigli o delle Giunte comunali.

**Art. 19***Garanzie delle minoranze*

1. In tutti i casi in cui la legge prevede una rappresentanza delle minoranze consiliari in seno ad enti od organi sovramunicipali, deve essere garantita una elezione priva di ingerenze da parte della maggioranza nella scelta dei rappresentanti della minoranza. Deve altresì essere garantito il permanere del rapporto fiduciario tra maggioranza o minoranza dei singoli Comuni ed i rispettivi rappresentanti.

**Art. 20***Adeguamento degli statuti*

1. Le Comunità montane adeguano il proprio statuto alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. Decorso tale termine e fino al momento della entrata in vigore delle modifiche statutarie di adeguamento, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto.

**Art. 21***Autonomia organizzativa*

1. Le Comunità montane nell'ambito della propria autonomia regolamentare ed organizzativa, adottano il regolamento di contabilità ed il regolamento sul funzionamento degli uffici.
2. Il segretario della Comunità montana svolge le funzioni e i compiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali.

**CAPO IV****Area metropolitana di Bologna e nuovo Circondario imolese****Art. 22***Unificazione e semplificazione degli organismi in ambito metropolitano*

1. Al fine di rafforzare e semplificare il sistema di governo delle politiche metropolitane, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali ricompresi nella provincia di Bologna elaborano una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 11 per l'unificazione degli organismi composti da amministratori locali, tenendo conto delle specificità previste per il territorio del Circondario di Imola. La Regione presta il proprio supporto tecnico alle necessarie elaborazioni.

**Art. 23***Nuovo Circondario imolese*

1. I Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina e Mordano, già facenti parte del Circondario di Imola istituito ai sensi dell'articolo 6 dello statuto della Provincia di Bologna, possono istituire, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e ai sensi del presente Titolo, una forma speciale di cooperazione, finalizzata all'esercizio associato di funzioni comunali ed al decentramento di funzioni provinciali, di seguito denominato nuovo Circondario imolese.
2. Il nuovo Circondario è ente pubblico con personalità giuridica, dotato di autonomia organizzativa e funzionale, di autonomia normativa in relazione alle funzioni ad esso conferite, di autonomia contabile e di bilancio nell'ambito delle risorse ad esso attribuite dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione. A tale ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di ordinamento degli Enti locali, ivi comprese quelle di cui al Titolo V della Parte I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali).
3. L'istituzione del nuovo Circondario è subordinata allo scioglimento del Circondario già istituito ai sensi dell'articolo 6 dello statuto della Provincia di Bologna e del Consorzio del Circondario imolese costituitosi nel frattempo.
4. All'ambito territoriale del nuovo Circondario imolese si applicano le disposizioni dell'articolo 11.

**Art. 24***Funzioni ed ambito di operatività*

1. Il nuovo Circondario esercita:
  - a) le funzioni ad esso conferite da tutti i Comuni del Circondario;

- b) le funzioni conferite dalla Provincia, da essa a qualsiasi titolo esercitate;
  - c) le funzioni ad esso eventualmente conferite dalla Regione.
2. Nel caso in cui siano conferite al nuovo Circondario funzioni provinciali che, per il territorio ricompreso nella Comunità montana Valle del Santerno, sono di competenza di quest'ultima, essa ne disciplina il conferimento al nuovo Circondario mediante apposite convenzioni.
  3. I Comuni ricompresi nel nuovo Circondario e la Comunità montana possono stipulare, anche singolarmente, convenzioni finalizzate ad affidare al nuovo Circondario l'esercizio di proprie competenze.

**Art. 25***Concorso del nuovo Circondario nelle funzioni di programmazione e pianificazione della Provincia*

1. Nelle materie conferitegli dalla Provincia, il nuovo Circondario concorre alla formazione degli atti di programmazione e pianificazione in rappresentanza degli interessi del proprio livello territoriale, attraverso l'elaborazione di progetti che confluiscono negli atti di competenza provinciale.
2. Le modalità del concorso del nuovo Circondario alla formazione dei suddetti atti sono definite d'intesa con la Provincia, nel rispetto dei termini e della disciplina dei procedimenti previsti dalle leggi regionali di settore. Le intese sono comunicate alla Regione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano in particolare al procedimento di formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale e dei piani in materia di trasporti, tutela ed uso del territorio, parchi, riserve naturali e piano faunistico. In tal caso l'intesa regola, altresì, le forme e gli strumenti di raccordo tra il nuovo Circondario ed i Comuni in esso ricompresi.
4. I provvedimenti della Provincia in materia di programmazione generale e settoriale, di programmi pluriennali e di piani attuativi devono comunque essere corredati dal parere del nuovo Circondario.
5. Il nuovo Circondario rientra fra gli Enti locali previsti dall'articolo 25, comma 3 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).
6. Nei casi in cui la legge preveda conferenze ed organismi di programmazione e coordinamento a livello provinciale, la Provincia può prevedere la costituzione di conferenze od organismi di programmazione e coordinamento presso il nuovo Circondario con compiti di consultazione e di proposta. Il presidente della conferenza o dell'organismo a livello di nuovo Circondario, o un suo delegato, partecipa di diritto alla conferenza o all'organismo provinciale.
7. Il nuovo Circondario partecipa alle conferenze e agli accordi di pianificazione e agli accordi territoriali della Provincia relativamente agli atti riferiti al proprio territorio.
8. Ai fini di una maggiore omogeneità e semplificazione i Comuni del nuovo Circondario possono con propria delibera assegnare al nuovo Circondario il compito di coordinare l'elaborazione dei piani strutturali comunali, dei regolamenti urbanistici ed edilizi. Con la delibera sono definiti anche criteri e modalità operative.
9. Il nuovo Circondario partecipa ai procedimenti di ap-

provazione del piano strutturale comunale (PSC), del regolamento urbanistico ed edilizio (RUE), dei piani operativi comunali (POC), dei piani urbanistici attuativi (PUA) nelle forme previste dagli articoli 32, 33, 34 e 35 della legge regionale n. 20 del 2000.

10. Il nuovo Circondario partecipa alle conferenze in materia di accordi di programma previste dall'articolo 40 della legge regionale n. 20 del 2000.

#### Art. 26 *Statuto*

1. Lo statuto del nuovo Circondario è approvato con deliberazione di tutti i Consigli comunali con le stesse modalità previste per l'approvazione degli statuti comunali.

2. Prima dell'approvazione da parte dei Consigli comunali, lo schema di deliberazione è trasmesso alla Provincia ed alla Comunità Montana Valle del Santerno che possono formulare un parere entro trenta giorni dalla trasmissione.

3. Lo statuto, approvato da tutti i Consigli comunali, viene affisso all'albo del Comune ove ha sede l'ente ed entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione; esso viene inoltre pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Lo statuto disciplina gli organi, composti da sindaci e da componenti delle Giunte e dei Consigli degli Enti locali interessati, prevedendo in ogni caso un organo assembleare nel quale deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze così come previsto all'articolo 19, individuando le funzioni dell'ente, disciplina i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio, e regola le modalità per l'effettivo conferimento delle competenze. Al fine di assicurare la massima trasparenza sulle attività del Circondario lo statuto prevede forme di informazione e consultazione delle popolazioni interessate.

#### CAPO V

### Forme di conoscenza, monitoraggio e supporto al sistema delle Autonomie locali

#### Art. 27 *Monitoraggio*

1. Il presente Capo, in conformità alle finalità ed ai principi previsti dall'articolo 15 della legge regionale n. 3 del 1999, persegue l'obiettivo di predisporre strumenti di conoscenza e di circolazione delle informazioni volte a consentire alla Regione e all'intero sistema delle autonomie di esercitare le proprie funzioni, tenendo conto dei dati e dei risultati emergenti dalla prassi, nella attuazione delle politiche e nella applicazione delle norme regionali.

2. La Conferenza Regione-Autonomie locali individua indicatori, criteri di rilevazione e metodologie per l'analisi degli effetti delle politiche regionali sul sistema delle autonomie territoriali. Indicatori, criteri e metodologie si riferiscono in particolare alla elaborazione, analisi e pubblicazione dei dati relativi alla finanza regionale e locale, nonché alle indagini finalizzate alla valutazione dell'impatto organizzativo, economico e finanziario delle funzioni conferite.

3. Sulla base di tali indicazioni e per le finalità di cui al comma 1, la Regione raccoglie ed elabora dati e informazioni di carattere generale che riguardano le attività delle

Autonomie locali, anche tramite i protocolli d'intesa di cui al comma 7.

4. Gli Enti locali trasmettono alla Regione copia, su supporto informatico, del bilancio di previsione con relativi allegati e copia del conto consuntivo entro trenta giorni dalla approvazione dei competenti organi, nonché copia su supporto informatico del certificato al bilancio e del certificato al conto di bilancio, entro la stessa scadenza a loro imposta dai provvedimenti statali. Gli Enti locali sono altresì tenuti ad inviare ogni altra documentazione richiesta, utile all'attività di analisi di cui al comma 3.

5. Le modalità e il protocollo di comunicazione per la trasmissione dei dati sono stabiliti dalla Regione in conformità con quanto richiesto per la trasmissione di analoghi documenti alla Corte dei Conti, Sezione Autonomie locali.

6. Le risultanze delle attività di monitoraggio costituiscono oggetto di relazione periodica che la Giunta presenta alla Conferenza Regione-Autonomie locali. Sulla base di queste, inoltre, la Giunta elabora proposte per l'adeguamento della normativa, il riordino dell'apparato amministrativo e la revisione delle procedure amministrative della Regione, verificando che i conferimenti di funzioni agli Enti locali siano sorretti da adeguate risorse finanziarie, strumentali ed umane.

7. Analisi sulla attuazione di discipline regionali possono essere svolte anche in collaborazione con le associazioni delle Autonomie locali, sulla base di specifici protocolli d'intesa.

8. La Giunta regionale promuove la realizzazione di un sistema informativo sui servizi pubblici, anche mediante la stipula di accordi con gli Enti locali, le agenzie d'ambito ed i soggetti erogatori. Le amministrazioni competenti comunicano alla Regione i provvedimenti relativi all'assunzione, alla organizzazione, all'affidamento, all'autorizzazione o all'accreditamento dei servizi pubblici, nonché le relative relazioni presentate periodicamente dai soggetti erogatori.

#### Art. 28 *Attività di valutazione tecnica per il sistema delle Autonomie locali*

1. Fino all'istituzione dei meccanismi di garanzia a favore del sistema delle Autonomie locali, individuati dal nuovo statuto regionale, è istituita una commissione di cinque esperti, designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali tra soggetti di comprovata esperienza in materia di diritto e finanza degli Enti locali. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. La commissione esprime, su richiesta degli Enti locali, valutazioni su questioni giuridiche e finanziarie.

3. Gli statuti degli Enti locali possono disciplinare modalità dell'attivazione della commissione e gli effetti delle valutazioni espresse.

4. Le modalità di funzionamento e convocazione della commissione ed i suoi rapporti con la struttura regionale competente in materia sono regolati da apposito atto del direttore generale competente.

5. I componenti della commissione percepiscono, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza dell'importo di 250,00 Euro, comprensivo del rimborso spese, per un massimo di quattro sedute mensili. Il gettone è an-



nualmente rivalutato secondo la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

6. Il responsabile della struttura regionale competente fornisce annualmente alla Conferenza Regione-Autonomie locali puntuale quadro riassuntivo dell'attività svolta.

#### Art. 29

##### *Soppressione del controllo preventivo sugli atti degli Enti locali e soppressione del Comitato regionale di controllo - Abrogazione della legge regionale n. 7 del 1992*

1. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli Enti locali previsto dall'articolo 130 della Costituzione e disciplinato dagli articoli 126 e seguenti del decreto legislativo n. 267 del 2000, è cessato dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il Comitato regionale di controllo ed è abrogata la legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 (Ordinamento dei controlli regionali sugli Enti locali e sugli Enti dipendenti dalla Regione).

#### Art. 30

##### *Potere sostitutivo - Abrogazione dell'articolo 16 della legge regionale n. 3 del 1999*

1. Nelle materie di propria competenza legislativa, la Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni amministrative e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale.

2. A tal fine, la Giunta regionale, sentita la commissione di esperti designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui all'articolo 28, chiamata ad esprimersi in merito alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi, assegna all'ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza.

3. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'ente interessato, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario, dandone comunicazione alla Conferenza Regione-Autonomie locali.

4. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che si intendono modificati.

5. L'articolo 16 della legge regionale n. 3 del 1999 è abrogato.

#### CAPO VI

### **Relazioni tra Regione ed Enti locali. Disposizioni transitorie**

#### Art. 31

##### *Conferenza Regione-Autonomie locali. Disposizioni transitorie*

1. Fino all'insediamento del Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 123, comma quarto della Costituzione, alla Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 3 del 1999, si applicano le disposizioni degli articoli da 31 a 35 della presente legge.

2. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 25 della legge regionale n. 3 del 1999, dopo la parola «intercomunali» sono aggiunte le seguenti «e delle Unioni di Comuni».

3. Dalla data di insediamento del Consiglio delle Autonomie locali la Conferenza Regione-Autonomie locali è soppressa.

#### Art. 32

##### *Copresidenza della Conferenza*

1. La Conferenza Regione-Autonomie locali è presieduta congiuntamente dal Presidente della Regione, o, per sua delega, dall'assessore competente in materia di affari istituzionali e da un componente eletto, per la durata di un anno, dalla Conferenza stessa fra un sindaco o presidente di Provincia eletto fra i propri membri.

2. La Conferenza è convocata congiuntamente dai presidenti.

3. Il co-presidente cura i rapporti con il Consiglio regionale e le sue articolazioni, dandone informazione al presidente della Conferenza.

#### Art. 33

##### *Funzionamento della Conferenza*

1. È istituito un comitato di presidenza, presieduto dal co-presidente della Conferenza Regione-Autonomie locali, eletto dalla Conferenza stessa ai sensi dell'articolo 32, con il compito primario di disciplinare l'organizzazione dei lavori della stessa. La Conferenza ne definisce composizione ed ulteriori funzioni.

#### Art. 34

##### *Sessioni speciali*

1. Su questioni di rilevante interesse comune della Regione e delle Autonomie locali possono essere convocate speciali sessioni di informazione, dibattito, approfondimento e proposta.

2. La Conferenza, anche su richiesta degli Enti locali, si riunisce in apposita sessione al fine di:

- raccordare la partecipazione della Regione alla formazione degli atti comunitari con le esigenze rappresentate dalle Autonomie locali nelle materie di competenza di queste ultime;
- esprimere parere sullo schema dell'annuale progetto di legge comunitaria regionale di cui all'articolo 3.

3. La Conferenza può deliberare, per una compiuta istruttoria degli atti su cui intende pronunciarsi, la convocazione di udienze conoscitive.

#### Art. 35

##### *Proposte sui ricorsi alla Corte Costituzionale a tutela delle Autonomie locali*

1. La Conferenza Regione-Autonomie locali può proporre al Presidente della Giunta regionale la presentazione di ricorsi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 127, comma secondo della Costituzione, per questioni di legittimità costituzionale riguardanti atti legislativi dello Stato, invasivi delle prerogative delle autonomie territoriali.

#### Art. 36

##### *Definizione delle procedure di trasferimento - Modifiche alle leggi regionali n. 3 del 1999 e n. 9 del 2002*

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:

«1. La definizione puntuale del trasferimento di beni, risorse e personale si realizza con l'esecutività dei decreti del Presidente del Consiglio adottati ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 59 del 1997 ed in base all'accordo generale sancito, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali), e dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998, dalla Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, come modificato in data 4 novembre 1999 ed integrato in data 20 gennaio 2000.».

2. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) dopo le parole «la Regione svolge,» sono inserite le parole: «direttamente ovvero».

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale n. 9 del 2002, è inserito il seguente comma:

«4 bis. Qualora entro il 31 dicembre 2004 i Comuni non abbiano provveduto all'adeguamento dei Piani dell'arenile così come previsto dal comma 3, l'attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) diviene efficace nei limiti delle disposizioni di cui al presente articolo, comma 5, lettere a), b), c), n. 2 della lettera d) e lettera e). Tali funzioni continuano comunque ad essere esercitate dalla Regione sino al completamento delle procedure di trasferimento dei registri delle concessioni esistenti, rinnovate e delle domande di concessione in istruttoria, eseguite con le modalità previste dalle deliberazioni della Giunta regionale in materia.».

### TITOLO III SEMPLIFICAZIONE, INNOVAZIONE E TRASPARENZA

#### Art. 37

##### *Disciplina dei procedimenti amministrativi*

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle materie demandate alla sua competenza legislativa, regolamentare ed amministrativa, regola i procedimenti amministrativi in coerenza con le norme generali sull'azione amministrativa dettate dallo Stato e nel rispetto delle attribuzioni normative degli Enti locali.

2. La Regione, nel disciplinare i procedimenti amministrativi, regola le forme di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti, anche al fine di facilitare l'accesso ai servizi della pubblica Amministrazione da parte dei cittadini, favorendo, quando possibile e opportuno, la modalità dello sportello unico nei confronti dei soggetti fruitori dei servizi o destinatari degli atti.

3. Gli indirizzi regionali per la formazione nella pubblica Amministrazione di cui all'articolo 38 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) tengono in specifica considerazione le finalità di cui al comma 2 e le connesse esigenze.

4. La Regione sottoscrive con le amministrazioni inte-

ressate dai procedimenti amministrativi nelle materie di cui al comma 1, accordi finalizzati a garantire forme di collaborazione fra Regione, Enti locali e amministrazioni competenti.

5. Al fine di attuare concrete forme di semplificazione, la Regione indirizza l'intervento legislativo in funzione di:

- individuare le attività che possono essere esercitate sulla base di un'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge;
- attribuire, quando possibile, in capo ad un unico soggetto la responsabilità del rilascio di provvedimenti di autorizzazione o concessione laddove richiesti per legge;
- realizzare un monitoraggio sull'efficacia delle riforme introdotte e delle loro applicazioni.

6. La Regione regola gli istituti necessari a favorire processi di innovazione amministrativa e gestionale, valorizzando le esperienze attuate e favorendone l'ulteriore sviluppo ai fini della massima fruibilità da parte dei cittadini e degli utenti.

7. La Giunta regionale approva, anche sulla base delle proposte e delle osservazioni delle Autonomie locali, delle organizzazioni sindacali, delle categorie produttive e, per i procedimenti di propria competenza, delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, un programma annuale di semplificazione rivolto a materie di particolare interesse per lo sviluppo economico, territoriale e sociale della regione.

#### Art. 38

##### *Trasmissione di comunicazioni dell'Amministrazione mediante posta elettronica*

1. In ogni procedimento amministrativo di competenza di amministrazioni diverse da quelle di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione, le istanze, documenti o atti rivolti da persone o imprese alla pubblica Amministrazione possono contenere la dichiarazione di accettare, ad ogni effetto di legge, che ogni comunicazione, esclusa la trasmissione del provvedimento finale, sia effettuata mediante posta elettronica.

2. La trasmissione del provvedimento finale può essere validamente effettuata solo nel caso in cui sia il mittente che il destinatario siano in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata, con modalità che ne assicurino l'avvenuta consegna.

#### Art. 39

##### *Incentivi per l'aggregazione degli sportelli unici per le attività produttive, per l'edilizia e per le espropriazioni (modifiche alle leggi regionali n. 31 e n. 37 del 2002)*

1. La Regione favorisce ed incentiva la realizzazione di sportelli unificati per categorie di utenti con particolare riferimento ai settori delle attività produttive, del commercio con l'estero, dell'attività urbanistica ed edilizia e delle prestazioni sociali.

2. La Giunta regionale concede contributi per incentivare la costituzione di sportelli unici per le attività produttive, per l'edilizia e per le espropriazioni, anche nelle forme previste dalla legge regionale n. 11 del 2001.

3. A tal fine è istituito un apposito capitolo di bilancio. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale

dell'edilizia) e il comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri).

#### Art. 40

##### *Semplificazione delle forme di pubblicazione ufficiale*

1. Il Bollettino Ufficiale e le altre pubblicazioni ufficiali della Regione sono pubblicati su carta e in formato elettronico.

2. Un decreto del Presidente della Regione definisce, anche in deroga ai criteri stabiliti dalla legge regionale 9 settembre 1987, n. 28 (Norme per la pubblicazione delle leggi e degli atti amministrativi nel Bollettino Ufficiale della Regione e riordino delle disposizioni relative al Bollettino Ufficiale), le forme di distribuzione e i destinatari delle pubblicazioni, nonché i contenuti delle stesse, ferma restando la pubblicazione delle categorie di atti previste nell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), d), ed f) della legge regionale n. 28 del 1987.

#### Art. 41

##### *Trasparenza e comunicazione*

1. La realizzazione di lavori pubblici finanziati, anche in parte, dalla Regione, è accompagnata da idonea cartellonistica che, oltre al logo della Regione stessa, indica:

- a) l'oggetto ed i caratteri dell'intervento;
- b) la data prevista per la conclusione dei lavori;
- c) la succinta illustrazione delle ragioni degli eventuali disagi arrecati ai cittadini e l'indicazione di possibili soluzioni alternative per porvi rimedio.

2. I provvedimenti attuativi e le comunicazioni relative alla erogazione di contributi, sovvenzioni o provvidenze di qualsiasi genere, comunque denominati, indicano, oltre alla provenienza regionale anche parziale dei relativi fondi, elementi di informazione e trasparenza, secondo le modalità e con i contenuti indicati dagli atti generali che disciplinano i criteri per tali erogazioni.

## TITOLO IV

### ORGANIZZAZIONE REGIONALE. NOMINE

#### CAPO I

##### **Norme sull'organizzazione regionale**

#### Art. 42

##### *Principi sull'organizzazione dell'amministrazione regionale*

1. Per il perseguimento delle finalità istituzionali e delle politiche dell'Ente e per l'organizzazione e gestione di particolari attività e servizi, la Regione può istituire agenzie e aziende, nel rispetto delle relazioni sindacali in materia di organizzazione del lavoro. Le agenzie possono essere dotate di personalità giuridica autonoma, quando previsto dalla legge regionale.

2. Le agenzie e le aziende possono assumere le forme di cui agli articoli 43 e 44.

#### Art. 43

##### *Agenzie operative ed agenzie di supporto tecnico e regolativo*

1. Le agenzie operative svolgono, in ambiti di intervento predeterminati dalla Regione, compiti strettamente operativi ed attuativi comportanti consistenti volumi di la-

voro e criteri d'azione specifici, in relazione ad attività che, se realizzate nell'ambito dell'ordinaria struttura dei servizi regionali, potrebbero comportare rilevanti problematiche organizzative o procedurali, oppure significativi rischi di disservizio. L'agenzia operativa si attiva, di norma, autonomamente sulla base di specifiche procedure e di richieste esterne. Essa dispone di risorse a destinazione vincolata ai propri fini esecutivi.

2. Le agenzie di supporto tecnico e regolativo svolgono compiti istruttori, di supporto progettuale alle funzioni di regolazione, standardizzazione e accreditamento proprie della Regione Emilia-Romagna, in ambiti specificamente definiti, nei quali svolgono un'attività di ricerca e sviluppo sulla base di un'autonoma capacità ideativa e progettuale. Le agenzie di supporto tecnico e regolativo si attivano, di norma, su progetti e gestiscono le risorse assegnate.

3. Le agenzie di cui al presente articolo, nel rispetto del principio di delegificazione, sono istituite con deliberazione della Giunta regionale, salvo i casi in cui l'ordinamento comporti l'attribuzione ad esse di personalità giuridica autonoma in quanto la funzione esercitata renda necessaria una forte autonomia dall'Amministrazione regionale.

4. Per quanto non disciplinato dalla legge di istituzione si applica quanto previsto dal presente articolo o dagli atti conseguenti.

5. Le agenzie godono di una particolare autonomia organizzativa ed operativa nell'ambito delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 e rispondono della loro attività alla Giunta regionale.

6. La Giunta regionale, con apposito atto di indirizzo, definisce, separatamente per le agenzie operative e per le agenzie di supporto tecnico e regolativo:

- a) le finalità e gli scopi specifici per i quali possono essere istituite agenzie operative o di supporto tecnico e regolativo;
- b) le modalità di raccordo con le direzioni generali e con la Giunta regionale;
- c) i livelli di autonomia procedurale e gestionale ed i poteri del direttore dell'agenzia;
- d) eventuali assetti organizzativi e funzionali;
- e) le modalità di assegnazione e di reperimento delle risorse finanziarie, strumentali ed umane;
- f) le modalità di assegnazione, da parte della Giunta regionale, del budget necessario al funzionamento delle agenzie ed al perseguimento dei loro scopi, sulla base di una valutazione operata con il direttore dell'agenzia sulle concrete esigenze annuali e pluriennali;
- g) il livello retributivo del direttore dell'agenzia;
- h) le forme di controllo sui risultati, sull'attività e sulla gestione.

7. Per le agenzie operative, l'atto di indirizzo di cui al comma 6 prevede:

- a) l'attribuzione di compiti di natura prevalentemente operativa e di servizio, in attuazione di specifici procedimenti, disciplinati dalla normativa statale o regionale, nonché, in casi specifici e circoscritti, definiti dalla Regione;
- b) che esse operino in connessione tecnica prevalentemente con la Regione Emilia-Romagna, gli Enti da essa dipendenti e gli Enti locali.

8. Per le agenzie di supporto tecnico e regolativo, l'atto di indirizzo di cui al comma 6 prevede:

- a) l'attribuzione di compiti prevalentemente di istruttoria e proposta tecnica a supporto della definizione di standard gestionali, delle procedure di accreditamento e della funzione istituzionale di regolazione propria della Regione, nonché compiti di promozione della ricerca, di sviluppo e gestione di attività e progetti, che normalmente richiedono il concorso della Regione stessa, di Enti locali ed altri enti pubblici o privati;
- b) che esse agiscano in base a indirizzi programmatici della Giunta regionale;
- c) che abbiano rapporti di collaborazione con gli Enti locali e con enti o soggetti operanti nel territorio regionale;
- d) che esse, nell'ambito degli indirizzi programmatici della Giunta regionale, svolgano anche funzioni di coordinamento tecnico tra la Regione e gli Enti locali, nonché altri enti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione delle funzioni demandate alle agenzie stesse.

9. Al personale assegnato all'agenzia si applicano le norme contrattuali previste per i dipendenti regionali, fatta salva l'applicazione dello specifico contratto collettivo nazionale previsto dalla legge in connessione con le funzioni esercitate.

10. Nelle agenzie di cui al presente articolo, fatte salve le agenzie cui la legge regionale attribuisce personalità giuridica autonoma ai sensi del comma 3, le funzioni di direttore sono svolte da un dirigente regionale, nominato dalla Giunta, anche assunto ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).

11. All'entrata in vigore dell'atto di indirizzo di cui ai commi 6, 7 e 8 cessano di avere efficacia le disposizioni organizzative previste dalle leggi regionali che istituiscono agenzie non dotate di personalità giuridica autonoma. Sono fatte comunque salve le disposizioni di legge regionale vigente relative all'attribuzione di funzioni ad agenzie regionali.

#### Art. 44

##### *Aziende regionali di erogazione di servizi*

1. Le aziende di erogazione di servizi, istituite con legge regionale e dotate di personalità giuridica, svolgono funzioni di servizio sul territorio caratterizzate dalla prevalenza di aspetti tecnico-gestionali, fortemente connessi con il ruolo di indirizzo della Giunta regionale e con le funzioni degli apparati tecnico-amministrativi di amministrazioni dello Stato, degli Enti locali, nonché di altri enti pubblici. Le modalità di svolgimento del servizio tecnico-amministrativo devono essere caratterizzate dalla qualità, tempestività, efficacia ed efficienza, valutate dalla Regione.

2. La Regione assegna, su base annuale, le risorse necessarie al funzionamento e agli scopi previsti nella legge istitutiva.

3. La legge regionale regola le modalità di nomina del direttore dell'agenzia ed il suo trattamento economico e giuridico, nonché i suoi rapporti con la Giunta regionale.

4. La legge regionale può altresì autorizzare, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto regionale, la partecipazione regionale, anche come socio promotore, a società con altri enti pubblici e privati per la realizzazione di un sistema integrato di servizi funzionali al perseguimento degli obiettivi strategici della Regione Emilia-Romagna, nelle

materie in cui esercita la propria potestà legislativa ed amministrativa.

#### CAPO II

##### **Nomine di competenza regionale**

#### Art. 45

##### *Nomine di competenza regionale*

1. Fino all'entrata in vigore del nuovo Statuto, i provvedimenti di nomina di cui alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale) sono adottati dagli organi regionali competenti, secondo le loro specifiche attribuzioni, con riferimento ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge ed avuto riguardo ai complessivi interessi istituzionali, economici e sociali perseguiti dall'Amministrazione regionale con l'incarico previsto, senza necessità di valutazioni comparative.

2. Gli organi competenti all'adozione del provvedimento finale provvedono in tempo utile alla pubblicizzazione delle nomine da effettuarsi, attraverso l'invio delle notizie e dei dati a tal fine necessari presso gli organi di informazione a diffusione regionale o per mezzo di altre forme di comunicazione pubblica.

3. I provvedimenti di nomina sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e pubblicizzati secondo le forme di comunicazione cui al comma 2.

4. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 quando la scelta della persona da nominare debba essere effettuata tra consiglieri regionali o tra assessori, ovvero la persona sia direttamente individuabile in base a leggi, regolamenti, statuti o convenzioni. Tali adempimenti non si osservano neppure per le nomine degli organi collegiali meramente interni all'Amministrazione regionale, i cui atti costituiscono parte di procedimenti amministrativi e sono diretti ad esprimere pareri e valutazioni o ad effettuare accertamenti, nonché alle nomine da effettuare in base a designazioni di soggetti esterni all'Amministrazione regionale.

#### Art. 46

##### *Modifiche alla legge regionale n. 24 del 1994*

1. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 5 e gli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 24 del 1994.

#### Art. 47

##### *Disposizioni transitorie*

1. I procedimenti di nomina per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata effettuata la pubblicazione dell'avviso sono portati a termine secondo le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche apportate dalla presente legge.

#### CAPO III

##### **Controlli sugli atti degli enti regionali**

#### Art. 48

##### *Controllo sugli atti degli enti regionali*

1. Il controllo sugli atti degli enti strumentali o dipendenti dalla Regione è svolto secondo le disposizioni delle leggi che ne disciplinano l'ordinamento, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.

## Art. 49

*Controlli sulle Partecipanze agrarie, sull'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali dell'Emilia-Romagna, sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui Consorzi di bonifica e sui Consorzi fitosanitari provinciali - Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995*

1. Fino all'entrata in vigore di nuova disciplina della materia, la Giunta regionale esercita il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni:

- a) dei Consorzi di bonifica aventi ad oggetto bilanci preventivi e relative variazioni, conti consuntivi, regolamenti, piante organiche, assunzioni di personale, criteri di classifica e piani di riparto della contribuzione;
- b) delle Partecipanze agrarie dell'Emilia-Romagna concernenti gli statuti ed i regolamenti, ferma restando l'eventuale applicazione del Titolo III, Capo II, della legge regionale n. 24 del 1994;
- c) dei Consorzi fitosanitari provinciali aventi ad oggetto bilanci preventivi e relative variazioni, conti consuntivi, regolamenti, piante organiche, assunzioni di personale e contribuzione da porre a carico dei consorziati;
- d) dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali dell'Emilia-Romagna, previsti dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna);
- e) delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concernenti i bilanci preventivi e relative variazioni, i conti consuntivi, i regolamenti, nonché le altre deliberazioni che i Consigli di amministrazione intendano sottoporre a tale controllo con decisione adottata nella medesima seduta della loro approvazione, fino alla conclusione dei procedimenti di trasformazione di cui all'articolo 23 della legge regionale n. 2 del 2003.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale n. 29 del 1995 è aggiunto il seguente comma:

«4 bis. La Giunta regionale presenta annualmente una relazione al Consiglio regionale sull'attività svolta dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna.».

3. Il comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale n. 29 del 1995 è sostituito dal seguente:

«7. Il Direttore, nell'ambito degli stanziamenti definiti dal Consiglio direttivo, per esigenze speciali o in casi eccezionali, può conferire incarichi di prestazioni intellettuali ai sensi dell'art. 2230 e seguenti del Codice Civile. L'incarico può essere conferito quando ricorrono le stesse condizioni ed entro i medesimi limiti che la legge regionale stabilisce per il conferimento di incarichi propri della Regione.».

4. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 29 del 1995 è sostituito dal seguente:

«2. Salvo quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale esercita il controllo sugli atti del Consiglio direttivo dell'Istituto e, comunque, sugli atti di indirizzo, di nomina dei dirigenti, di acquisto e alienazione immobiliare, delle relative permute, di appalto e di concessione che impegnino il bilancio dell'Istituto per una pluralità di anni. Il controllo comporta la verifica della legittimità di tali atti ivi compresa la loro conformità agli atti di indirizzo emanati a norma dell'art. 2.».

## Art. 50

*Modalità del controllo*

1. Gli atti soggetti al controllo di cui all'articolo 49 sono trasmessi, entro trenta giorni dall'adozione, alla direzione generale regionale competente per materia e divengono esecutivi se, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, la Giunta regionale non ne pronuncia, con provvedimento motivato, l'annullamento per vizi di legittimità.

2. L'esecutività rimane sospesa se entro lo stesso termine la Giunta chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso l'atto diviene esecutivo se entro trenta giorni dal ricevimento di quanto richiesto non venga pronunciato l'annullamento. In ogni caso l'atto può divenire esecutivo anche prima del termine quando la Giunta comunichi di non aver riscontrato vizi di legittimità.

## Art. 51

*Consorzi di utenti strade vicinali e usi civici*

1. Gli atti adottati dai consorzi di utenti delle strade vicinali di uso pubblico e dalle associazioni, comunque denominate, costituite per l'amministrazione e il godimento collettivo di beni di uso civico divengono esecutivi dal giorno della loro pubblicazione all'Albo pretorio del Comune in cui hanno sede.

2. Essi sono inviati in elenco alla Provincia territorialmente competente, che può richiedere copia integrale degli atti e annullare in ogni tempo quelli illegittimi.

## Art. 52

*Norma transitoria*

1. Il segretario del Comitato regionale di controllo trasmette tempestivamente alle direzioni generali competenti gli atti di cui all'articolo 49, comma 1 per i quali il controllo è in corso all'entrata in vigore della presente legge. Gli atti di eventuali procedimenti di controllo sostitutivo, in corso ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale n. 7 del 1992, sono trasmessi al Difensore civico regionale.

## TITOLO V RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ

## Art. 53

*Conferenza Regione-Università*

1. È istituita la conferenza Regione-Università, presieduta dal Presidente della Regione Emilia-Romagna o da un suo delegato, di cui sono membri i rettori delle Università degli studi di Bologna, di Ferrara, di Modena e Reggio Emilia, di Parma, ed il co-presidente della Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 32.

2. Alle riunioni della Conferenza partecipano, per l'esame delle questioni di rispettiva competenza, i componenti della Giunta regionale di volta in volta interessati. Alle riunioni è, inoltre, invitato il Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Può, inoltre, essere invitato un rappresentante per ciascuna ulteriore Università che abbia sede nel territorio regionale, anche tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, lettere b) e c), del DPR 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della L. 15 marzo 1997, n. 59).

3. La conferenza ha funzioni di proposta e consultive

nelle materie connesse all'attività delle Università e, in particolare, nelle materie della cultura, della ricerca e dell'innovazione tecnologica, del sistema formativo e della sanità, fatta salva la disciplina di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed Università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419). La conferenza svolge altresì funzioni di concertazione, mediante la stipula di accordi fra la Regione e le Università rappresentate.

4. Gli accordi e le intese nella Conferenza Regione-Università si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e dei Rettori di cui al comma 1 all'unanimità. Ove questa non sia raggiunta, l'assenso delle Università è espresso dalla maggioranza assoluta di tali Rettori.

5. Nei casi in cui, in materie di competenza legislativa regionale, la legge prevede un'intesa e questa non sia raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, la Giunta regionale provvede con deliberazione motivata. In caso di motivata urgenza, la Giunta regionale può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente comma. I relativi provvedimenti sono sottoposti all'esame della Conferenza Regione-Università nei successivi quindici giorni. La Giunta regionale è tenuta ad esaminare le osservazioni della Conferenza Regione-Università ai fini di eventuali deliberazioni successive.

#### Art. 54

##### *Valutazione dei titoli per l'accesso agli impieghi nelle Amministrazioni non statali*

1. Nell'ambito del territorio della regione, ai concorsi nelle pubbliche Amministrazioni non comprese nell'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione, si accede secondo i criteri stabiliti dal presente articolo, per quanto riguarda la valutazione dei titoli universitari.

2. Al fine di adeguare l'accesso ai pubblici impieghi alla configurazione dei titoli di studio previsti dall'ordinamento universitario e per armonizzare i bandi di concorso delle pubbliche Amministrazioni nella valorizzazione dei titoli stessi, con particolare riferimento alla dirigenza e ai titoli di specializzazione, la Giunta regionale, previa intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, sentite la Conferenza Regione-Università e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, adotta una apposita direttiva alle Amministrazioni pubbliche regionali, locali ed alle altre non comprese nell'articolo 117, comma secondo, lett. g) della Costituzione.

### TITOLO VI

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 55

##### *Regolamenti regionali*

1. I Regolamenti approvati dalla Giunta regionale sulla base dell'articolo 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni) sono convalidati e ne sono fatti salvi gli effetti prodotti.

2. Fino all'adozione del nuovo Statuto regionale, resta

ferma, per i regolamenti di cui al comma 1, la competenza del Consiglio ad adottare norme regolamentari.

#### Art. 56

##### *Semplificazione delle procedure a tutela della legalità del commercio*

1. La Regione, nell'ambito della propria competenza, persegue la salvaguardia del regolare esercizio del commercio sulle aree pubbliche, anche in considerazione della sua specifica rilevanza nel territorio regionale, garantendo l'efficace contrasto del commercio irregolarmente esercitato e salvaguardando la possibilità di effettiva difesa nel procedimento amministrativo da parte del trasgressore. A tal fine promuove altresì la collaborazione con le forze di Polizia dello Stato anche mediante la sottoscrizione di protocolli di intesa.

2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della merce e delle attrezzature nei casi previsti dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59); nei casi di esercizio del commercio senza alcuna autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, su un'area privata scoperta, aperta al pubblico; nonché in caso di grave o persistente violazione delle limitazioni imposte dal Comune ai sensi dell'articolo 28, comma 16, del decreto legislativo n. 114 del 1998.

3. Ferme restando le specifiche disposizioni di cui al comma 4, con regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono previste forme semplificate per la redazione del processo verbale; per l'eventuale devoluzione in beneficenza dei generi alimentari confiscati; per il procedimento di distruzione della merce posta in vendita abusiva su aree pubbliche che risulti abbandonata dal trasgressore, qualora non sia possibile risalire all'identità dello stesso o degli eventuali obbligati in solido; nonché in relazione ai procedimenti da applicare in caso di mancata convalida da parte dell'autorità giudiziaria del sequestro penale effettuato sulla merce o di proscioglimento dell'imputato.

4. L'organo di polizia municipale che accerta e contesta la violazione procede immediatamente al sequestro amministrativo cautelare di tutta la merce offerta in vendita al pubblico, anche se situata in contenitori diversi purché chiaramente riferibili al soggetto trasgressore, e delle attrezzature utilizzate per la vendita stessa. Il sequestro è eseguito secondo le modalità previste dalle norme di attuazione degli articoli 15 e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Decorsi novanta giorni dal sequestro, qualora gli interessati non abbiano presentato opposizione ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 689 del 1981, il Comune adotta ordinanza di confisca disponendo la distruzione delle merci confiscate. In caso di opposizione al provvedimento di sequestro da parte degli interessati, quando il provvedimento di confisca è divenuto inoppugnabile, si procede alla distruzione delle merci confiscate. Fatti salvi gli adempimenti previsti dagli articoli 142 e 143 c.p.c., qualora il Comune non sia in grado di procedere alla notifica dell'ordinanza di confisca in quanto la residenza, la dimora e il domicilio del trasgressore o delle eventuali persone obbligate in solido siano sconosciuti, il custode delle cose confiscate procede alla loro distruzione decorsi novanta giorni dall'adozione dell'ordinanza di confisca. Qualora la merce posta sotto

sequestro sia deperibile, l'organo accertatore informa immediatamente il Comune che ne ordina la distruzione, salvo che non sia possibile la sua conservazione. Di quanto previsto dal presente comma, l'organo accertatore che procede al sequestro fa menzione nel verbale che consegna agli interessati.

*La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

*È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.*

Bologna, 24 marzo 2004

VASCO ERRANI

## LAVORI PREPARATORI

*Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 1484 del 28 luglio 2003; oggetto consiliare n. 4701 (VII legislatura);*

- *pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 260 in data 31 luglio 2003;*
- *assegnato alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio Programmazione Affari generali e istituzionali" in sede referente e in sede consultiva alla*

*V Commissione consiliare "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro".*

*Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1 del 10 febbraio 2004, con relazione scritta del consigliere Franco Lorenzi;*

- *approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 17 marzo 2004, atto n. 129/2004.*

**AVVERTENZA** – IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

## NOTE

### NOTA ALL'ART. 1

*Comma 1*

- 1) La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 concerne **Modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione**.

### NOTA ALL'ART. 2

*Comma 3*

- 1) Il testo dell'art. 31 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 concernente **Riforma del sistema regionale e locale** è il seguente:

«Art. 31 – *Intese*

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione regionale vigente prevede un'intesa nella Conferenza Regione-Autonomie locali.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e dei componenti della Conferenza Regione-Autonomie locali espressione degli Enti locali.
3. L'assenso dei componenti della Conferenza Regione-Autonomie locali espressione degli Enti locali è espresso di regola all'unanimità. Ove questa non sia raggiunta, l'assenso è espresso dalla maggioranza assoluta di tali componenti.
4. L'intesa raggiunta ai sensi del comma 2 è comunicata ai Sindaci dei Comuni interessati non componenti la Conferenza i quali possono entro dieci giorni far pervenire osservazioni in dissenso. Sulle osservazioni la Conferenza delibera motivatamente e definitivamente entro i dieci giorni successivi con le medesime modalità di cui al comma 3.
5. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge regionale non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Regione-Autonomie locali in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, la Giunta regionale provvede con deliberazione motivata.
6. In caso di motivata urgenza la Giunta regionale può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Regione-Autonomie locali nei successivi quindici giorni. La Giunta regionale è tenuta ad esaminare le osservazioni della Conferenza Regione-Autonomie locali ai fini di eventuali deliberazioni successive.».

### NOTA ALL'ART. 5

*Comma 5*

- 1) Il testo dell'art. 58, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 concernente **Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee – Legge comunitaria 1994** è il seguente:

«Art. 58 – *Rappresentanze permanenti presso Organismi internazionali omissis*

4. Le Regioni nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno la facoltà di istituire presso le sedi delle istituzioni dell'Unione europea uffici di collegamento propri o comuni con altre Regioni o enti appartenenti all'Unione Europea nell'ambito della cooperazione transfrontaliera o di accordi internazionali. Gli uffici regionali e provinciali intrattengono rapporti con le istituzioni comunitarie nelle materie di rispettiva competenza. Gli oneri derivanti dall'istituzione degli uffici sono posti a carico dei rispettivi bilanci delle Regioni e delle Province autonome.».

### NOTA ALL'ART. 6

*Comma 1*

- 1) Il testo dell'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 concernente **Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazio-**

**ne della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4** è il seguente:

«Art. 37 – *Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti*

1. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l'entità della spesa da eseguire.».

### NOTE ALL'ART. 7

*Comma 1*

- 1) La legge regionale 12 maggio 1997, n. 12 concerne **Istituzione della struttura regionale di collegamento presso le sedi delle istituzioni dell'Unione Europea**.

*Comma 2*

- 2) La legge regionale 27 giugno 1997, n. 18 concerne **Iniziativa per la promozione dell'integrazione europea e la collaborazione tra i popoli di tutti i continenti**.

*Comma 3*

- 3) Il testo dell'art. 6, commi 8, 9 e 10, della legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 concernente **Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace** è il seguente:

«Art. 6 – *Iniziativa di cooperazione internazionale omissis*

8. La Giunta regionale, al fine di garantire il coordinamento strutturale con le autorità istituzionali dei Paesi destinatari degli interventi, favorendo lo stretto collegamento con le rappresentanze italiane in loco e le collaborazioni con altre Regioni europee, può costituire uffici di raccordo organizzativo e di collegamento operativo, con carattere di intersettorialità, nei Paesi oggetto degli interventi della presente legge.
9. Fino a specifica disposizione del contratto collettivo nazionale in materia, al personale regionale assegnato ed in servizio presso le strutture di cui al comma 8 è corrisposta una indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all'estero. Detta indennità, da determinarsi con atto di Giunta, è ragguagliata nel massimo a quella spettante, per analoga qualifica professionale, al personale statale del Ministero competente in materia di Affari esteri in servizio presso le sedi di rappresentanza all'estero.
10. La Giunta determina le modalità per l'acquisizione di servizi organizzativi e di supporto per gli uffici di cui al comma 8, prevedendo le modalità per l'attivazione, ove necessario, di convenzioni anche con enti, società ed associazioni dotate della necessaria capacità ed esperienza con sede nel Paese di insediamento dell'ufficio.».

### NOTA ALL'ART. 13

*Comma 1*

- 1) La legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 concerne **Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali**.

### NOTE ALL'ART. 14

*Comma 1*

- 1) Il testo dell'art. 12 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 concernente

**Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali** è il seguente:

«Art. 12 – *Criteri preferenziali per l'erogazione di contributi agli Enti locali*

1. I programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore di Enti locali stabiliscono, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per gli interventi posti in essere in forma associata, con particolare riferimento alle forme associative disciplinate dalla presente legge.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai provvedimenti provinciali adottati su delega regionale relativi all'erogazione di contributi agli Enti locali.»

2) Il testo dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 concernente **Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali** è il seguente:

«Art. 7 – *Programmazione regionale*

omissis

2. La Giunta regionale, acquisiti i pareri della Conferenza Regione-Autonomie locali e dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, predispose il programma poliennale degli interventi, tenendo conto, tra l'altro, delle proposte di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attività formulate dalla Commissione per i beni e le attività culturali di cui all'art. 210 della L.R. 3/99 e degli interventi di promozione turistica e ambientale. Il programma poliennale è coordinato con i piani di sviluppo regionale nel campo delle infrastrutture della comunicazione e delle politiche formative ed educative.

omissis».

3) Il testo dell'art. 7 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 concernente **Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38)** è il seguente:

«Art. 7 – *Interventi a sostegno delle attività ricettive e turistico-ricreative – Soggetti pubblici ed organismi a carattere non commerciale*

1. Ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c) possono essere concessi contributi, per la realizzazione di nuove strutture ovvero per la ristrutturazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la riqualificazione di strutture esistenti ad esclusione delle spese per l'acquisto di aree ed immobili, per interventi inerenti:

- strutture ed attrezzature finalizzate al miglioramento delle qualità delle località e del territorio turistico, nonché alla migliore fruibilità turistica dei parchi naturali e delle aree di interesse naturalistico;
- strutture ricreative e sportive o destinate a manifestazioni culturali, spettacoli e congressuali e altre strutture utili al prolungamento della stagione turistica, alla diversificazione e specializzazione dell'offerta ed all'immagine turistica, e strutture ricettive non alberghiere.»

4) Il testo dell'art. 5, comma 4, della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 concernente **Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e commercializzazione turistica – Abrogazione della legge regionale 5 dicembre 1996, n. 47, della legge regionale 20 maggio 1994, n. 22, della legge regionale 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28** è il seguente:

«Art. 5 – *Programmazione regionale*

omissis

4. Le direttive applicative del Programma poliennale sono deliberate dalla Giunta regionale. Esse indicano in particolare:

- i criteri e i limiti per il cofinanziamento delle singole attività, le priorità e le tipologie dei soggetti beneficiari degli interventi;
- le procedure e i termini per la presentazione delle domande e dei progetti, nonché le modalità di gestione dei contributi;
- le modalità, le procedure e i termini per la elaborazione del Piano annuale delle azioni di carattere generale;
- le modalità, le procedure e i termini relativi ai Programmi turistici di promozione locale.»

5) Il testo dell'art. 48, comma 10, della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 concernente **Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali** è il seguente:

«Art. 48 – *Fondo sociale regionale. Spese di investimento*

omissis

10. La Giunta regionale definisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi e per l'assegnazione, erogazione e liquidazione dei contributi stessi, nonché la percentuale da concedere ai soggetti beneficiari.»

6) Il testo dell'art. 5, comma 2, lettera c), della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 concernente **Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione – Nuove norme per l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione** è il seguente:

«Art. 5 – *Interventi socio-assistenziali*

omissis

2. La Giunta regionale nell'esercizio delle attribuzioni ivi disciplinate emana disposizioni affinché in favore degli immigrati extracomunitari e dei loro familiari i Comuni promuovano:

omissis

c) la realizzazione di strutture di accoglienza per emergenze abitative, anche mediante il recupero di patrimonio edilizio pubblico.

omissis».

7) Il testo dell'art. 14, comma 4, della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 concernente **Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia** è il seguente:

«Art. 14 – *Interventi ammessi a contributo e beneficiari*

omissis

4. La Giunta regionale, con proprio atto, determina le modalità e le procedure per la concessione di contributi di cui al comma 1.»

8) Il testo dell'art. 3 della legge regionale 8 agosto 2001, n.26 concernente **Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10** è il seguente:

«Art. 3 – *Tipologia degli interventi*

1. Gli interventi di cui alla presente legge a beneficio dei destinatari di cui agli articoli 5 e 6 sono:

- interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative:
  - fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e delle superiori, ai sensi dell'art. 156, comma 1, del TU n. 297 del 16 aprile 1994, dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dei relativi provvedimenti attuativi;
  - servizi di mensa;
  - servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;
  - servizi residenziali;
  - sussidi e servizi individualizzati per soggetti in situazione di handicap;
  - borse di studio;
- progetti volti a garantire ed a migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa.

2. Gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, numeri 1, 2, 3, 4 e 5 sono a carico del Comune di residenza dell'alunno, salvo che intervengano accordi diversi fra i Comuni interessati.

3. Gli utenti concorrono al costo dei servizi di cui al comma 1, lettera a), numeri 2, 3, 4 e 5 con contributi riferiti alle proprie condizioni economiche. I Comuni individuano le fasce di reddito a cui rapportare tali contributi.

4. I progetti di cui alla lettera b) del comma 1 riguardano:

- facilitazioni per l'utilizzo a fini scolastici e formativi delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti sul territorio, nonché fruizione di supporti didattici e strumentali per progetti di innovazione e sperimentazione in ambito didattico ed educativo, con particolare riferimento alle tecnologie multimediali;
- iniziative volte a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità tra i diversi gradi e ordini di scuole, nonché forme di collaborazione fra scuole e famiglie;
- interventi volti ad accrescere la qualità dell'offerta educativa a beneficio dei frequentanti delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali, compresi i relativi progetti di qualificazione e aggiornamento del personale, anche in riferimento al raccordo tra esse, i nidi di infanzia e servizi integrativi e la scuola dell'obbligo;
- azioni di prevenzione degli abbandoni e della dispersione scolastica.»

9) Il testo dell'art. 31, comma 2, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 concernente **Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina** è il seguente:

«Art. 31 – *Norma finanziaria*

omissis

2. Per la costruzione e la ristrutturazione di strutture di ricovero per cani e gatti, al servizio di più comuni, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere contributi fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa sostenuta.

omissis».

## NOTE ALL'ART. 15

Comma 1

1) Il testo dell'art.8, comma 2, della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 concernente **Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali** è il seguente:

«Art. 8 – *Associazioni intercomunali*

omissis

2. Le Associazioni intercomunali, costituite fra Comuni tra loro confinanti e non ricompresi nel territorio di altra Associazione intercomunale, non hanno personalità giuridica ed operano tramite convenzioni dotate di uffici comuni, ai sensi del comma 4 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 2000.

omissis».

2) Il testo dell'art.16, comma 4, della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 concernente **Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali** è il seguente:

«Art. 16 – *Comitato regionale per lo sviluppo delle gestioni associate tra gli Enti locali*

omissis

4. Per la partecipazione alle sedute, i componenti del Comitato percepiscono un gettone di presenza dell'importo di Lire 600.000 (pari a Euro 309,87), comprensivo del rimborso spese, annualmente rivalutato secondo la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.»

## NOTA ALL'ART. 16

Comma 4

1) Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 concernente **Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali** è il seguente:

«Art. 10 – *Procedimento per la formazione e l'aggiornamento del Programma*

1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, gli indirizzi per la formulazione del Programma di riordino territoriale, in ordine ai contenuti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 9.

2. Il Programma di riordino territoriale è adottato con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con gli Enti locali in sede di Conferenza Regione – Autonomie locali ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 3 del 1999, nel rispetto degli indirizzi di cui al comma 1. La Giunta procede all'adozione del Programma decorsi trenta giorni dall'esame in Consiglio della proposta di indirizzi.

3. Il Programma è aggiornato, con cadenza almeno triennale e con le modalità di cui al comma 1, sulla base delle proposte formulate dai Comuni interessati.

4. La Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma.»

## NOTA ALL'ART. 23

Comma 2

1) Il Titolo V della Parte I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con-



cernente **Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali** è il seguente:

«TITOLO V – SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALI».

## NOTE ALL'ART. 25

### Comma 5

1) Il testo dell'art. 25, comma 3, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 concernente **Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio** è il seguente:

«Art. 25 – Procedimento di approvazione

*omissis*

3. Per un esame congiunto del documento preliminare, ciascuna Provincia convoca, entro trenta giorni dal ricevimento del documento preliminare, una conferenza di pianificazione, ai sensi dell'art. 14, chiamando a parteciparvi, assieme alla Regione, i Comuni, le Comunità Montane e gli altri Enti locali del proprio territorio. Entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza, la Provincia esprime le proprie osservazioni e proposte rispetto al documento preliminare e riferisce in merito a quelle formulate dagli enti partecipanti alla conferenza e dalle associazioni economiche e sociali.

*omissis*».

### Comma 9

2) Il testo degli articoli 32, 33, 34 e 35 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 concernente **Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio** è il seguente:

«Art. 32 – Procedimento di approvazione del PSC

1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del PSC e delle sue varianti.

2. La Giunta comunale elabora un documento preliminare del piano. Per l'esame congiunto del documento preliminare il Sindaco convoca una conferenza di pianificazione ai sensi dell'art. 14, alla quale partecipano:

- la Provincia;
- i Comuni contermini ovvero quelli individuati dal PTCP ai sensi del comma 3 dell'art. 13;
- la Comunità montana e gli enti di gestione delle aree naturali protette territorialmente interessati.

3. Alla conclusione della conferenza di pianificazione la Provincia ed il Comune possono stipulare un accordo di pianificazione ai sensi del comma 7 dell'art. 14. L'accordo attiene in particolare ai dati conoscitivi e valutativi dei sistemi territoriali e ambientali, ai limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio comunale, nonché alle indicazioni in merito alle scelte strategiche di assetto dello stesso. La stipula dell'accordo di pianificazione comporta la riduzione della metà dei termini di cui ai commi 7 e 10 e la semplificazione procedurale di cui al comma 9.

4. A seguito della conclusione della fase di concertazione, il Consiglio comunale adotta il piano. Copia del piano è trasmessa alla Giunta provinciale e agli enti di cui al comma 2.

5. Il piano adottato è depositato presso la sede del Comune per sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso contiene l'indicazione della sede presso la quale il piano è depositato e dei termini entro i quali chiunque può prenderne visione. L'avviso è pubblicato altresì su almeno un quotidiano a diffusione locale e il Comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.

6. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 5 possono formulare osservazioni e proposte i seguenti soggetti:

- gli Enti e organismi pubblici;
- le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela di interessi diffusi;
- i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del piano adottato sono destinate a produrre effetti diretti.

7. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dal ricevimento del piano, la Giunta provinciale può sollevare riserve in merito alla conformità del PSC al PTCP e agli altri strumenti della pianificazione provinciale e regionale, limitatamente agli ambiti delle materie di pertinenza dei piani stessi, nonché alle eventuali determinazioni assunte in sede di accordo di pianificazione di cui al comma 3. Le riserve non formulate nella presente fase non possono essere sollevate in sede di espressione dell'intesa di cui al comma 10.

8. Il Comune, in sede di approvazione del PSC, è tenuto ad adeguarsi alle riserve ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate.

9. Qualora sia intervenuto l'accordo di pianificazione, siano state accolte integralmente le eventuali riserve provinciali di cui al comma 7 e non siano introdotte modifiche sostanziali al piano in accoglimento delle osservazioni presentate, il Consiglio comunale decide sulle osservazioni e approva il piano, dichiarandone la conformità agli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato.

10. Fuori dal caso di cui al comma 9, l'approvazione del PSC è subordinata all'acquisizione dell'intesa della Provincia in merito alla conformità del piano agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato. La Giunta provinciale esprime l'intesa entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine l'intesa si intende espressa nel senso dell'accertata conformità del P.S.C. agli strumenti di pianificazione provinciali e regionali. L'intesa può essere subordinata all'inserimento nel piano delle modifiche necessarie per soddisfare le riserve di cui al comma 7, ove le stesse non risultino superate, ovvero per rendere il piano controdedotto conforme agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato, nonché alle determinazioni assunte in sede di accordo di pianificazione di cui al comma 3, ove stipulato.

11. In assenza dell'intesa della Provincia per talune previsioni del P.S.C., il Consiglio comunale può approvare il piano per tutte le altre parti sulle quali abbia acquisito l'intesa stessa.

12. Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla Provincia e alla Regione ed è depositata presso il Comune per la libera consultazione. La Regione provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano. Dell'approvazione è data altresì notizia, a cura dell'Amministrazione comunale, con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale.

13. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale

della Regione dell'avviso dell'approvazione, ai sensi del comma 12.

Art. 33 – Procedimento di approvazione del RUE

1. Il Comune adotta il RUE e procede al suo deposito presso la propria sede per sessanta giorni, dandone avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale. Entro la scadenza del termine di deposito chiunque può formulare osservazioni. Il Comune decide sulle osservazioni presentate ed approva il RUE. Il medesimo procedimento si applica anche per le modifiche al RUE.

2. Copia integrale del RUE approvato è trasmessa alla Provincia e alla Regione ed è depositata presso il Comune per la libera consultazione. La Regione provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano. Dell'approvazione è data altresì notizia, a cura dell'Amministrazione comunale, con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale.

3. Il RUE entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di cui al comma 2.

4. Ogni modifica del RUE comporta l'obbligo della sua redazione in forma di testo coordinato.

Art. 34 – Procedimento di approvazione del POC

1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del POC e delle sue modifiche. La medesima disciplina si applica altresì al Piano comunale delle attività estrattive (P.A.E.) e ai piani settoriali comunali con valenza territoriale per i quali la legge non detti una specifica disciplina in materia.

2. Nella predisposizione del P.O.C., il Comune attua le forme di consultazione e partecipazione nonché di concertazione con le associazioni economiche e sociali previste dallo statuto o da appositi regolamenti.

3. I pareri e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla legislazione vigente in ordine ai piani regolatori generali sono rilasciati dalle amministrazioni competenti in sede di formazione del POC, in coerenza con le valutazioni espresse ai sensi del comma 3 dell'art. 14.

4. Il POC è adottato dal Consiglio ed è depositato presso la sede del Comune per sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso contiene l'indicazione della sede presso la quale il piano è depositato e dei termini entro i quali chiunque può prenderne visione. L'avviso è pubblicato altresì su almeno un quotidiano a diffusione locale e il Comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.

5. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 4 chiunque può formulare osservazioni.

6. Contemporaneamente al deposito, il P.O.C. viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore. Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva.

7. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, il Consiglio comunale decide in merito alle osservazioni presentate, adeguando il piano alle riserve formulate ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate ed approva il piano.

8. Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla Provincia e alla Regione ed è depositata presso il Comune per la libera consultazione. La Regione provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano. Dell'approvazione è data altresì notizia, a cura dell'Amministrazione comunale, con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale.

9. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione, ai sensi del comma 8.

Art. 35 – Procedimento di approvazione dei PUA

1. Per i PUA che non apportino variante al POC il Comune procede, dopo l'adozione, al loro deposito presso la propria sede per sessanta giorni, dandone avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale. Per i PUA d'iniziativa privata non si procede ad adozione e gli stessi sono presentati per la pubblicazione nei modi definiti dal Comune.

2. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma precedente chiunque può formulare osservazioni.

3. Il Comune decide in merito alle osservazioni presentate ed approva il PUA.

4. Qualora apporti variante al POC, il PUA contestualmente al deposito viene trasmesso alla Provincia, la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore. Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva. Il Comune è tenuto, in sede di approvazione, ad adeguare, il piano alle osservazioni formulate ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate.

4-bis. Copia integrale del piano approvato è depositata presso il Comune per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Dell'approvazione è data altresì notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale.

4-ter. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione, ai sensi del comma 4-bis.».

### Comma 10

3) Il testo dell'art. 40 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 concernente **Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio** è il seguente:

«Art. 40 – Accordi di programma in variante alla pianificazione territoriale e urbanistica

1. Le disposizioni dettate dall'art. 27 della legge n. 142 del 1990, in merito al procedimento di formazione ed approvazione ed all'efficacia degli accordi di programma per la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento, di iniziativa pubblica o privata aventi rilevante interesse regionale, provinciale o comunale, che comportino la variazione di uno o più strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, sono specificate ed integrate da quanto previsto dai seguenti commi.

2. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco che intenda promuovere un accordo di programma che comporti variazione di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica provvede a convocare la conferenza preliminare prevista dal comma 3 dell'art. 27 della Legge n. 142 del 1990. Ai fini dell'esame e dell'approvazione del progetto delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento e delle varianti che gli stessi com-

portano, l'Amministrazione competente predisporre, assieme al progetto, uno specifico studio degli effetti sul sistema ambientale e territoriale e delle misure necessarie per l'inserimento nel territorio, nonché gli elaborati relativi alla variazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

3. Qualora in sede della conferenza preliminare, prevista dal comma 2, sia verificata la possibilità di un consenso unanime delle Amministrazioni interessate, la proposta di accordo di programma, corredata dal progetto, dallo studio e dagli elaborati di cui al comma 2, sono depositati presso le sedi degli enti partecipanti all'accordo, per sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta conclusione dell'accordo preliminare. L'avviso contiene l'indicazione degli enti presso i quali il piano, è depositato e determina entro i quali chiunque può prenderne visione. L'avviso è pubblicato altresì su almeno un quotidiano a diffusione regionale.

4. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 3 possono formulare osservazioni e proposte:

- gli Enti e organismi pubblici;
- le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela di interessi diffusi;
- i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni dell'accordo sono destinate a produrre effetti diretti.

5. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, di cui al comma 4, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca tutti i soggetti pubblici e privati interessati per la conclusione dell'accordo. I soggetti interessati esprimono le loro determinazioni, tenendo conto anche delle osservazioni o proposte presentate.

6. Il decreto di approvazione dell'accordo di programma produce gli effetti dell'approvazione delle variazioni agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica previste, purché l'assenso di ciascun ente territoriale alla conclusione dell'accordo e alla variante sia ratificato dal relativo organismo consultivo entro trenta giorni. Il decreto di approvazione è emanato dal Presidente della Provincia per gli accordi in variante a strumenti urbanistici comunali, dal Presidente della Regione nei restanti casi.

7. Il decreto di cui al comma 6 comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e l'urgenza ed indifferibilità dei lavori ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

8. Il Consiglio comunale può attribuire alla deliberazione di cui al comma 6 il valore di concessione edilizia, per tutti o parte degli interventi previsti dall'accordo, a condizione che sussistano tutti i requisiti delle opere e sia stato raccolto il consenso di tutte le Amministrazioni cui è subordinato il rilascio della concessione edilizia.

9. Qualora l'accordo di programma abbia ad oggetto la realizzazione di un'opera pubblica e non si raggiunga il consenso unanime di tutte le Amministrazioni interessate ovvero l'accordo non sia stato ratificato dagli organi consultivi, l'Amministrazione procedente può richiedere una determinazione di conclusione del procedimento al Consiglio regionale, che provvede entro il termine di quarantacinque giorni. Tale approvazione produce gli effetti della variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere.

10. Ogni rinvio, disposto dalla legislazione regionale, alla disciplina degli accordi in variante agli strumenti urbanistici dettata dal precedente art. 14 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6 è sostituito dal rinvio al presente articolo.»

## NOTA ALL'ART. 27

### Comma 1

1) Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 concernente **Riforma del sistema regionale e locale** è il seguente:

«Art. 15 – *Controllo sull'efficacia della gestione delle funzioni conferite*

1. La Regione, al fine di realizzare il massimo grado di efficacia dell'azione complessiva del sistema amministrativo regionale e locale, dispone gli interventi necessari a garantire il coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali.

2. A tale fine la Regione adotta misure per la verifica dell'efficace esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali, sulla base di indicatori definiti d'intesa nella Conferenza Regione-Autonomie locali.

3. Qualora, sulla base degli indicatori di cui al comma 2, si rilevino significativi elementi di inefficace esercizio di determinate funzioni conferite, la Regione e gli enti interessati concordano gli appositi correttivi e il termine entro cui essi devono essere attuati.»

## NOTE ALL'ART. 29

### Comma 1

1) Il testo dell'art. 126 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente **Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali** è il seguente.

«Art. 126 – *Deliberazioni soggette in via necessaria al controllo preventivo di legittimità*

1. Il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 130 della Costituzione sugli atti degli Enti locali si esercita esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza del consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile dello stesso consiglio, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, adottate o ratificate dal consiglio, sul rendiconto della gestione, secondo le disposizioni del presente testo unico.

2. Il controllo preventivo di legittimità si estende anche agli atti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.»

### Comma 2

2) La legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 concerne **Ordinamento dei controlli regionali sugli Enti locali e sugli Enti dipendenti dalla Regione**.

## NOTA ALL'ART. 30

### Comma 5

1) Il testo dell'art. 16 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 concernente **Riforma del sistema regionale e locale** è il seguente:

«Art. 16 – *Potere sostitutivo*

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 5 del DLgs n. 112 del 1998 e dal

comma 45 dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997, la Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio di funzioni conferite e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale, nelle forme stabilite d'intesa nella Conferenza Regione-Autonomie locali.

2. A tal fine, la Giunta regionale assegna all'ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'ente interessato, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario, dandone comunicazione alla Conferenza Regione-Autonomie locali.

3. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che si intendono modificati.»

## NOTA ALL'ART. 31

### Comma 1

1) Il testo dell'art. 25 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 concernente **Riforma del sistema regionale e locale** è il seguente:

«Art. 25 – *Composizione*

1. È istituita la Conferenza Regione-Autonomie locali come strumento di raccordo tra Giunta regionale ed esecutivi degli Enti locali.

2. La Conferenza Regione-Autonomie locali è presieduta dal Presidente della Regione o, per sua delega, dall'assessore competente in materia di affari istituzionali. Prendono parte altresì ai lavori della Conferenza gli assessori competenti nelle materie di volta in volta poste all'ordine del giorno.

3. La Conferenza è composta inoltre, per gli Enti locali, da:

- i Presidenti delle Province;
- i Sindaci dei Comuni capoluogo, i Sindaci dei Comuni ed i Presidenti delle Associazioni intercomunali con più di 50.000 abitanti;
- tre dici Sindaci di Comuni non capoluogo con meno di 50.000 abitanti, eletti secondo le procedure indicate dall'art. 26.

4. Partecipano ai lavori della Conferenza i soggetti di cui al comma 3 o gli assessori da questi delegati. I Presidenti delle Associazioni intercomunali possono delegare la partecipazione ad altro Sindaco dell'Associazione.»

## NOTE ALL'ART. 36

### Comma 1

1) Il testo dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 concernente **Riforma del sistema regionale e locale** è il seguente:

«Art. 6 – *Procedure per la definizione puntuale delle modalità di trasferimento*

1. La definizione puntuale del trasferimento di beni, risorse e personale si realizza attraverso le seguenti modalità:

- previa definizione dell'entità complessiva dei trasferimenti di personale, beni e risorse, ai sensi dell'art. 7 del DLgs n. 112 del 1998, riferita globalmente a ciascun livello istituzionale, la puntuale individuazione delle quote spettanti ad ogni Ente locale è effettuata con appositi decreti del Presidente della Regione, col parere della Conferenza Regione-Autonomie locali e della Commissione consiliare competente, ricognitivi del personale, dei beni e delle risorse rispettivamente attribuite;
- il trasferimento è operato direttamente dai DPCM e si perfeziona con l'adozione dei suddetti decreti ricognitivi del Presidente della Regione.»

2) Il testo dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente **Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa** è il seguente:

«Art. 7

1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.

2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle Comunità montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.

3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati.

3-bis. Il Governo è delegato a emanare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.»

3) Il testo dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 concernente **Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le**

**Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali** è il seguente:

«Art. 9 – Funzioni

omissis

2. La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane ovvero la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:

omissis

c) promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

omissis».

4) Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente **Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59** è il seguente:

«Art. 7 – *Attribuzione delle risorse*

1. I provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle Regioni e degli Enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresì efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo.

2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le Regioni e tra le Regioni e gli Enti locali, osservano i seguenti criteri:

a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, può essere graduata, secondo date certe, in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre 2000;

b) la devoluzione alle Regioni e agli Enti locali di una quota delle risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in caso di delega regionale agli Enti locali, la legge regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate, nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alle Regioni;

c) ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si effettua la compensazione con la diminuzione di entrate erariali derivanti dal conferimento delle medesime entrate alle Regioni ed agli Enti locali ai sensi del presente decreto legislativo.

3. Con i provvedimenti di cui all'articolo 7 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, alle Regioni e agli Enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini della quantificazione, si tiene conto:

a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni;

b) dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento;

c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione economico-finanziaria, approvati dalle Camere, con riferimento sia agli anni che precedono la data del conferimento, sia agli esercizi considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla data del conferimento medesimo.

4. Con i provvedimenti, di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle modalità e delle procedure di trasferimento, nonché dei criteri di ripartizione del personale. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli enti territoriali riceventi, al personale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata. Il personale medesimo può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale prevalente.

5. Al personale inquadrato nei ruoli delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane, si applica la disciplina sul trattamento economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Regioni-Autonomie locali.

6. Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni conferite incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai sensi del presente decreto legislativo, lo Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti già previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresì, nella misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse.

8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Conferenza unificata Stato, Regioni, Città e Autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata", promuove accordi tra Governo, Regioni ed Enti locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei singoli decreti debbono contenere:

a) l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da cui decorre l'esercizio delle funzioni conferite e la contestuale individuazione delle quote di tributi e risorse erariali da devolvere agli Enti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

b) l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in relazione alla ripartizione delle funzioni, alle Regioni e agli Enti locali;

c) la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e profilo professionale, del personale necessario per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite e del personale da trasferire;

d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazione alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle funzioni medesime, secondo i criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo.

9. In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei Ministri prov-

vede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal presente decreto legislativo, la Conferenza unificata può predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si applica a tal fine la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei termini previsti, la regione e gli Enti locali interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare il ritardo o l'inerzia al Presidente del Consiglio dei Ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta.».

Comma 2

5) Il testo dell'art. 5, comma 4, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 concernente **Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale** è il seguente:

«Art. 5 – *Organismi di concertazione e di consultazione*

omissis

4. La Regione svolge, mediante strutture regionali decentrate, le seguenti funzioni:

a) osservatorio sull'utilizzo dei beni del demanio marittimo a fini turistico-ricreativi;

b) osservatorio sull'utilizzo dei beni del demanio marittimo e del mare territoriale ai fini delle attività di pesca, di acquacoltura, nonché di tutela ed incremento delle risorse alleutiche;

c) osservatorio sull'utilizzo dei beni del demanio marittimo negli ambiti portuali e coordinamento del medesimo al fine di conseguire l'ottimale ed armonico sviluppo del sistema portuale regionale;

d) supporto e consulenza ai Comuni e alle Province costiere per l'esercizio dell'attività amministrativa attribuita.».

Comma 3

6) Il testo dell'art. 10, comma 4, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 concernente **Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale** è il seguente:

«Art. 10 – *Norme transitorie*

omissis

4. Fino al completamento delle procedure di trasferimento di cui ai commi 1 e 3, le funzioni ivi previste sono esercitate dalla Regione.».

## NOTA ALL'ART. 37

Comma 3

1) Il testo dell'art. 38 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 concernente **Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro** è il seguente:

«Art. 38 – *Formazione nella pubblica Amministrazione*

1. La Regione e gli Enti locali assumono la formazione nella pubblica Amministrazione quale fattore determinante per renderla adeguata alle esigenze economiche e sociali del territorio e per migliorare la qualità dei servizi.

2. A tal fine, gli indirizzi regionali per la programmazione, intesi a promuovere il raccordo con gli Enti locali e le loro associazioni, nonché con gli altri soggetti della pubblica Amministrazione, privilegiano:

a) interventi volti a supportare i processi di riforma in atto, quali il decentramento, la riorganizzazione delle funzioni, la semplificazione amministrativa e la flessibilità gestionale, la comunicazione ed il rapporto con i cittadini;

b) l'esercizio delle funzioni degli Enti locali in maniera associata.».

## NOTE ALL'ART. 39

Comma 2

1) La legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 concerne **Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali**.

2) Il testo dell'art. 2 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 concernente **Disciplina generale dell'edilizia** è il seguente:

«Art. 2 – *Sportello unico per l'edilizia*

1. I Comuni, attraverso gli strumenti di pianificazione, disciplinano l'attività urbanistica ed edilizia ed affidano la responsabilità dei procedimenti relativi alla trasformazione del territorio ad un'unica struttura, lo Sportello unico per l'edilizia, da costituire anche in forma associata.

2. I Comuni, attraverso lo Sportello unico per l'edilizia, forniscono una adeguata e continua informazione ai cittadini sui contenuti degli strumenti urbanistici ed edilizi.

3. I Comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono svolgere attraverso un'unica struttura sia i compiti e le funzioni dello Sportello unico per le attività produttive, di cui al DPR 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni, sia i compiti e le funzioni dello Sportello unico per l'edilizia.

4. La Giunta regionale concede contributi per incentivare la costituzione delle strutture di cui al comma 3 e l'istituzione di Sportelli unici per l'edilizia in forma associata, stabilendo i criteri e le modalità per la concessione.».

3) Il testo dell'art. 3, comma 8, della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 concernente **Disposizioni regionali in materia di espropri** è il seguente:

«Art. 3 – *Competenze in materia di espropri*

omissis

8. La Regione incentiva la costituzione di uffici intercomunali per l'esercizio delle funzioni espropriative, mediante la promozione delle forme associative di cui all'articolo 11 della L.R. 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), verificandone l'efficienza, l'economicità e la capacità di servizio all'utenza secondo modalità e criteri definiti dalla Giunta.

omissis».

## NOTE ALL'ART. 40

## Comma 2

1) La legge regionale 9 settembre 1997, n. 28 concerne **Norme per la pubblicazione delle leggi e degli atti amministrativi nel Bollettino Ufficiale della Regione e riordino delle disposizioni relative al Bollettino Ufficiale**.

2) Il testo dell'art. 1, comma 1, lettere a), b), d) ed f) della legge regionale 9 settembre 1997, n. 28 concernente **Norme per la pubblicazione delle leggi e degli atti amministrativi nel Bollettino Ufficiale della Regione e riordino delle disposizioni relative al Bollettino Ufficiale** è il seguente:

«Art. 1 – Atti soggetti a pubblicazione

1. Nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna sono pubblicati integralmente:

- a) le leggi statali che, a norma dell'art. 123 della Costituzione, approvino norme statutarie per l'Emilia-Romagna;
  - b) le leggi e i regolamenti della Regione Emilia-Romagna;
  - omissis*
  - d) le richieste di referendum regionali e la proclamazione dei relativi risultati;
  - omissis*
  - f) gli avvisi di concorso.
- omissis*».

## NOTA ALL'ART. 43

## Comma 10

1) Il testo dell'art. 18 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 concernente **Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 18 – Copertura dei posti della qualifica dirigenziale mediante contratti a tempo determinato

1. È facoltà della Regione provvedere alla copertura dei posti della qualifica dirigenziale con contratti a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni nel limite del quindici per cento delle dotazioni organiche del Consiglio e della Giunta regionali.

2. Per le assunzioni di cui al comma 1 si provvede per chiamata diretta, previa deliberazione della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per le rispettive dotazioni organiche. Della predetta deliberazione è data preventiva informazione alla competente Commissione consultiva.

3. Nel caso di dirigente assunto per un incarico non di direttore generale, la deliberazione di cui al comma 2 è adottata su proposta del direttore della direzione generale interessata.

4. L'individuazione del soggetto da assumere avviene previo accertamento degli specifici requisiti culturali e professionali posseduti. Requisiti indispensabili per l'assunzione sono in ogni caso:

- a) possesso del diploma di laurea;
  - b) comprovata esperienza professionale nella pubblica Amministrazione, in Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, nelle libere professioni, ovvero in altre attività professionali di particolare qualificazione.
5. Il trattamento economico è stabilito con riferimento a quello dei dirigenti di ruolo, e può essere motivatamente integrato con riferimento alla specifica qualificazione professionale posseduta, nonché in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.».

## NOTA ALL'ART. 45

## Comma 1

1) La legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 concerne **Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale**.

## NOTE ALL'ART. 46

## Comma 1

1) Il testo dell'art. 5, commi 1 e 2, della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 concernente **Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale** è il seguente:

«Art. 5 – Ambito di applicazione

1. Le nomine di competenza regionale sono effettuate in base alle disposizioni del presente Capo al fine di assicurare pubblicità e possibilità di partecipazione al procedimento, nonché di consentire il controllo della comunità regionale.

2. I procedimenti previsti per l'attuazione del disposto del comma 1 non si applicano quando la scelta della persona da nominare debba essere effettuata tra consiglieri regionali o tra assessori, ovvero la persona sia direttamente individuabile in base a leggi, regolamenti, statuti o convenzioni. Tali procedimenti non si applicano neppure alle nomine degli organi collegiali meramente interni all'Amministrazione regionale, i cui atti costituiscono parte di procedimenti amministrativi e sono diretti ad esprimere pareri e valutazioni o ad effettuare accertamenti, nonché alle nomine da effettuare in base a designazioni di soggetti esterni all'Amministrazione regionale.

*omissis*».

2) Il testo dell'art. 6 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 concernente **Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale** è il seguente:

«Art. 6 – Inizio del procedimento

1. Il procedimento ha inizio con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di un avviso della nomina da effettuare. A cura del responsabile del relativo procedimento l'avviso è pubblicato in tempo utile per il regolare svolgimento delle procedure e per la puntuale ricostituzione degli organi alla loro scadenza e contiene almeno le seguenti indicazioni:

- a) l'organismo e la carica a cui si riferisce la nomina;

- b) i requisiti e le condizioni occorrenti per la nomina e le funzioni connesse alla carica;
  - c) gli emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica o quanto meno la indicazione dei criteri e delle regole fissati per la loro determinazione;
  - d) l'organo competente a provvedere alla nomina, al quale devono essere avanzate le candidature;
  - e) la Commissione consultiva competente a formulare il parere, nei casi in cui la nomina è di competenza del Consiglio;
  - f) le modalità e i termini per la presentazione delle candidature.
2. Di ogni avviso viene inviata copia ai giornali quotidiani e periodici che abbiano diffusione nella regione ed alle stazioni radiotelevisive in essa operanti.».

3) Il testo dell'art. 7 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 concernente **Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale** è il seguente:

«Art. 7 – Presentazione delle candidature e deliberazione

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 6 qualsiasi soggetto politico, ente o cittadino può presentare proposte di candidatura. Ogni proposta deve indicare gli incarichi eventualmente svolti – o in corso di svolgimento – dal candidato e deve contenere gli elementi necessari a comprovare il possesso dei requisiti previsti.

2. Quando la nomina sia di competenza del Consiglio, una volta scaduto il termine previsto dal comma 1, la competente Commissione consultiva esamina le candidature e dichiara inammissibili quelle dei soggetti privi dei necessari requisiti, accerta l'inesistenza di cause di ineleggibilità, indica le eventuali situazioni di incompatibilità ed esprime proprie valutazioni. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine stesso, il Consiglio procede alla nomina anche se il parere della Commissione non sia stato reso.

3. Tutte le nomine vengono effettuate dall'organo competente scegliendo tra le persone candidate secondo le regole di cui ai commi 1 e 2.

4. I provvedimenti di nomina sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessi ai giornali e alle stazioni radiotelevisive di cui al comma 2 dell'art. 6.».

## NOTE ALL'ART. 49

## Comma 1

1) Il Titolo III, Capo II, della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 concernente **Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale** è il seguente:

«TITOLO III – DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

CAPO II – Indirizzi e vigilanza nei confronti degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione»

2) Il testo dell'art. 12, comma 2, della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 concernente **Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 12 – Controlli sui bilanci e sugli atti. Vigilanza

*omissis*

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, il controllo sugli atti dell'Istituto è esercitato dal Comitato regionale di controllo, con le modalità previste dalla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7. Il controllo del Comitato comporta la verifica della legittimità degli atti, compresa la loro conformità agli atti di indirizzo emanati a norma dell'art. 2. Sono comunque soggetti al controllo del Comitato: la nomina dei dirigenti ove si utilizzi la facoltà prevista dal precedente art. 8, comma 4, le convenzioni o i contratti di ricerca con istituti ed enti specializzati, gli incarichi di prestazione d'opera intellettuale, gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni. Gli atti sono inviati al controllo entro trenta giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza.

*omissis*».

3) Il testo dell'art. 23 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 concernente **Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali** è il seguente:

«Art. 23 – Trasformazione delle Istituzioni – Estinzione

1. Il Consiglio regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con direttiva i parametri, comprese le dimensioni, per la trasformazione delle Istituzioni in Azienda, sulla base dei seguenti elementi:

- a) il territorio servito dall'Azienda;
- b) la tipologia dei servizi;
- c) la complessità ed innovatività delle attività svolte;
- d) il numero e la tipologia degli utenti;
- e) il volume di bilancio;
- f) il patrimonio mobiliare ed immobiliare.

2. La Giunta regionale stabilisce le procedure da seguire per la trasformazione, fusione ed estinzione delle Istituzioni.

3. Le Istituzioni, entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'atto della Giunta regionale indicato al comma 2, presentano alla Regione un piano di trasformazione o di fusione con altra Istituzione, al fine della costituzione della nuova Azienda, accompagnato da una proposta di statuto. Trascorso tale termine la Regione procede alla nomina di un commissario che provvede in via sostitutiva.

4. Le Istituzioni che intendono trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato deliberano la trasformazione entro il termine definito al comma 3.

5. L'Istituzione si trasforma in Azienda quando:

- a) svolge direttamente attività socio-assistenziale o socio-sanitaria, anche associata all'erogazione di contributi economici;
  - b) opera prevalentemente in ambito scolastico e non ha requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale);
  - c) in assenza dei parametri per la trasformazione, presenta, anche con altre Istituzioni, un piano di riorganizzazione o di risanamento che può prevedere fusioni.
6. L'Istituzione può trasformarsi in Associazione o Fondazione quando:
- a) possiede i requisiti previsti dal DPCM 16 febbraio 1990;
  - b) svolge attività socio-assistenziali ed educative, ma non possiede le dimensioni sufficienti per trasformarsi in Azienda;

- c) non svolge prioritariamente attività socio-assistenziali ed educative rispetto ad altre attività.
7. L'Istituzione è estinta quando non rientra nei casi di cui al comma 5 e:
- a) non ha i requisiti previsti per la trasformazione in Azienda oppure in Associazione o Fondazione;
- b) non provvede alla fusione con altra Istituzione entro i termini stabiliti al comma 3.
8. Il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle Istituzioni estinte viene destinato, in base agli statuti vigenti o nel caso questi non prevedano disposizioni specifiche, ad altre Aziende con analoghe finalità presenti nell'ambito territoriale di attività o, in assenza di queste, al Comune sede dell'Istituzione estinta o, qualora l'attività si svolga in un comune diverso da quello ove ha sede l'Istituzione, al Comune nel quale si svolge l'attività prevalente, con vincolo di destinazione del patrimonio al raggiungimento delle finalità socio-assistenziali dell'Istituzione stessa.
9. I Consorzi, costituiti ai sensi dell'articolo 61 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), deliberano entro il termine stabilito al comma 3, la trasformazione della loro forma giuridica nel rispetto della volontà dei fondatori.»
- 4) Il testo dell'art.12, comma 4, della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 concernente **Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna** è il seguente:
- «Art. 12 – Controlli sui bilanci e sugli atti. *Vigilanza omissis*
4. Al fine di assicurare la regolarità della gestione e la conformità dell'azione dell'Istituto agli indirizzi fissati, la Giunta regionale, ai sensi delle disposizioni del Titolo III, Capo II della L.R. n. 24 del 1994, esercita la vigilanza sull'Istituto anche mediante apposite ispezioni o specifiche richieste al Collegio dei revisori.»
- 5) Il testo dell'art. 8, comma 7, della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 concernente **Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna** è il seguente:
- «Art. 8 – Strutture organizzative e personale dell'Istituto *omissis*
7. Il Consiglio direttivo, per esigenze speciali o in casi eccezionali, può conferire incarichi di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 e seguenti del codice civile. L'incarico può essere conferito quando ricorrono le stesse condizioni, ed entro i medesimi limiti, che la legge regionale stabilisce per il conferimento di incarichi propri della Regione. *omissis.*»
- 6) Il testo dell'art.12, comma 2, della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 concernente **Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna** è il seguente:
- «Art. 12 – Controlli sui bilanci e sugli atti. *Vigilanza omissis*
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, il controllo sugli atti dell'Istituto è esercitato dal Comitato regionale di controllo, con le modalità previste dalla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7. Il controllo del Comitato comporta la verifica della legittimità degli atti, compresa la loro conformità agli atti di indirizzo emanati a norma dell'art. 2. Sono comunque soggetti al controllo del Comitato: la nomina dei dirigenti ove si utilizzi la facoltà prevista dal precedente art. 8, comma 4, le convenzioni o i contratti di ricerca con istituti ed enti specializzati, gli incarichi di prestazione d'opera intellettuale, gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni. Gli atti sono inviati al controllo entro trenta giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza. *omissis.*»

## NOTA ALL'ART. 52

### Comma 1

- 1) Il testo dell'art. 36 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 concernente **Ordinamento dei controlli regionali sugli Enti locali e sugli Enti dipendenti dalla Regione** è il seguente:
- «Art. 36 – Controllo sostitutivo  
Abrogato.»

## NOTE ALL'ART. 53

### Comma 2

- 1) Il testo dell'art. 2, comma 3, lettere b) e c), del DPR 27 gennaio 1998, n. 25 concernente **Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della Legge 15 marzo 1997, n. 59** è il seguente:
- «Art. 2 – Programmazione del sistema universitario *omissis*
3. La programmazione si attua mediante:
- (omissis)
- b) la formulazione da parte delle università o di altri soggetti pubblici e privati di apposite proposte, coerenti con gli obiettivi di cui alla lettera a), indicando le risorse necessarie, disponibili e da acquisire. Le proposte sono corredate da una relazione tecnica, predisposta dal nucleo di valutazione dell'ateneo, con riguardo ai parametri di cui alla lettera d) e sono trasmesse ai comitati regionali di coordinamento. Le proposte di istituzione o di soppressione di facoltà di medicina e chirurgia sono trasmesse al Ministero della Sanità per l'espressione di un parere;
- c) l'espressione di pareri motivati da parte dei comitati regionali di coordinamento sulle proposte di cui alla lettera b). Le proposte e i pareri di cui alla presente lettera sono trasmessi da parte dei predetti comitati al Ministero. Qualora le proposte riguardino più Regioni, i pareri sono espressi dai comitati interessati, riuniti in seduta comune;
- omissis.*»

### Comma 3

- 2) Il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 concerne **Disciplina dei**

**rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della Legge 30 novembre 1998, n. 419.**

## NOTE ALL'ART. 56

### Comma 2

- 1) Il testo dell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 concernente **Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59** è il seguente:

«Art. 29 – Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

*omissis.*

- 2) Il testo dell'art. 28, comma 16, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 concernente **Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59** è il seguente:

«Art. 28 – Esercizio dell'attività

*omissis*

16. Nella deliberazione di cui al comma 15 vengono individuate altresì le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio di cui al presente articolo è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Vengono altresì deliberate le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio, il termine, comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.

*omissis.*»

### Comma 4

- 3) Il testo dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente **Modifiche al sistema penale** è il seguente:

«Art. 15 – Accertamenti mediante analisi di campioni

Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.

L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima.

Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.

I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.

Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'articolo 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa.

Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 14.

Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'art. 17 sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi.»

- 4) Il testo dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente **Modifiche al sistema penale** è il seguente:

«Art. 17 – Obbligo del rapporto

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al Prefetto.

Deve essere presentato al Prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con DPR 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con RD 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla Legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle Regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al Presidente della Giunta provinciale o al Sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del DPR 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità

relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le Regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.».

5) Il testo dell'art. 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente **Modifiche al sistema penale** è il seguente:

«Art. 19 – *Sequestro*

Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'articolo 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.».

6) Il testo degli articoli 142 e 143 del codice di procedura civile sono i seguenti:

«Art. 142 – *Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica*

Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato (c.p.c. 4, 18, 633) e non vi ha eletto domicilio (C.c. 43, 47) o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli Affari Esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del DPR 5 gennaio 1967, n. 200.

Art. 143 – *Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti*

Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio (c.p.c. 8) del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella Casa comunale dell'ultima residenza (c.c. 43) o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario (e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede).

Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero.

Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.».



